PARTI PRESE NELL' ECCELLENTISS. Conſeglio di Pregadi;

Con diuerſe Leggi cauate dal Statuto.

In materia de Naui, e ſua Nauigatione.

Stampate per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

Dal Libro Sesto delli Statuti di Venetia delle Naue, e Nauiganti.

e i beni carigati ne i Nauilj non ſcritti in quaderno, non vegnano in varia, ma ſaluadi vegnano con li altri. Cap. LXVIII.

Onciosia che molte fraude se commettano in mettere, & occultare molte mercadantie in la Naue, & altri beni, li quali occultamente se metteno in le Naue, & tarete, & altri legni nauiganti, lequale non son ſcritte ne i quaderni de le Naue, & altri legni. La qual cosa se conuerte in fraude del commun, in danno de i patroni, & altre mercadantie per riſpetto di Datij, noli, & varie. Volemo che da mo auanti sia oſſeruado, e comandemo, che se alcun hauera meſſo in alla Naue, tareta ouer legno, alcune mercadantie, ouer beni, sia de qual dition se voglia, lequale non sian ſta ſcritte nel quaderno della Naue, eta, quer legno, & essa Naue, tareta ouer legno sarà ſta derobata, ouer obato, ò che esse cose cosi occultamente messe in essi Nauili saran ci ouer per alcun modo gittate in mare, che de ditte cose cosi occultante ne i Nauili poste per modo alcun non possi, ouer debia con le altre quaderno ſcritte, ouer alla Naue appartinente esser fatta varia.

it se per alcun caso la naue, ouer legno nauigabile sera ſta derobado, r che i beni nel quaderno ſcritti per caso alcun sarà gittadi in mare, vo, & ordinemo, che tutti i beni cosi ſcritti, come occultamente nella ue posti, se quelli porranno nella Naue esser trouadi, ouer che all'hora ſta in Naue, sian tegnudi a varia con li altri, & sino al tutto obligati. Non intendando, che le Naue, arnisi, & le altre cose di Patroni delle Nà de altri legni, & de mercadanti, lequali non son consuete esser ſcritte quaderni dele Naue, dele tarete, ouer legni, siano astretti alle conditio predite, ma possano, & esser debbiano nel ſtatuto, & conditione, ne i li fina mo son ſtate.

Che le ſententie fatte contra i Marinari ſia in ſerto, che etiamdio debbian eſſere incarcerati in fina a piena ſatisfattion. Cap. LXIX.

VIſto & eſſaminado vn certo ſtatuto de Nauili nel capitolo 80. ilqual comencia, volemo che ſe alcun merinaro contra il patto della conuention vorrà laſſar la Naue &c. Et che'l ditto capitulo impona a i Marinari la pena ſolamente del doppio delle quantità riceuuta, & oltra queſto quanto à zudeſi ſopra ciò deputati voran ſtatuire, & eſſi zudeſi niente altro ſententiano eccetto che per il doppio per la ſententia ſua dar ad intromittere i beni di tali Marinari, della qual ſententia eſſi maligni occultando i ſuoi beni poco ſe curano, a caſon, che le Naue, no fien talmente da i Marinari abbandonate, & che quelli, che voleno occultare i beni ſiano etiamdio ne le perſone obligadi, volemo, & ordinemo, che ogni volta, che i noſtri zudeſi contra i Marinari della marinarezza, & de altri parti firmati con il Patron, haranno fatto ſententia del doppio, & daran ad intromittere i beni del debitore nel doppio ſecondo la forma de ditto Capitulo, che continuando in la ſententia dicano, & ſcriuere facciano, che la perſona del marinaro ſententiado ſtare debia in preſon fina, che plenariamente harà ſatisfatto tutto quello, che contra di lui per ſententia ſarà diffinito.

Che in le differentie, di Nauili, noli, & affitti la perſona del debitore, ſia per i zudeſi, ſe elli ſaranno richieſti, condennata in preſon. Cap. LXX.

ACcioche con iuſti remedi ſe prouеda contra le malitie di debitori, iquali ſe asforzano occultare i ſuoi beni per declinare la debita ſatisfattion de i creditori, con laudabile prouiſion hauemo deliberado ſtatuir, che da mo auanti in tutte le differentie di Nauili, cioè de Naue, tarete, barche, & de cadauna ſorte de Nauili, ò ſiano per occaſion di noliz amento, ouer patti di marinari, ò di viaggio non ſeguido, ò di nolli, ò di barcha, ouer legno non reſtituido al condutore, ò per altro modo, ò caſon per qualunque nome ſi poſſi imaginare; Et etiamdio in tutte le differentie de affitti di caſe, ouer de poſſeſſion, de acque, ouer de vale, ouer de qualſique altri affitti, i zudeſi, & officiali noſtri, denanti iquali ſe agitaranno le differentie delle coſe predtte, ſe elli procederan à condennare il debitore, debbian per ſententia dire, ſe da quelli, che dien hauere ſaran richieſti, che oltre la intromiſſion di beni, la perſona del debitore debbia eſſer retegnuda in preſon, infina, che al creditor, in fauore delqual ſarà fatta la ſententia, ſar à plenariamente ſatisfatto. Inhibendo però, perche ſaria troppo contrario alla humanità, che'l Padre, ò la Madre ad inſtantia del figlio,

ò della

ò della fia per occasione de alcun debito, ilqual fosse per essi fio, ò fia dimandado, essi Padre, ò Madre non debbian esser condennati in person.

De i patti da esser seruadi intra i Patroni, & marinari. Et che i zudesi per accressimento de pene debbian quelli far osseruar.

Cap. LXXI.

COnciosia, che per cason di correggere, & supplire i statuti de le Naue, fosse del 1281. adì 3. instando il mese di Zugno, In lib. 9. nel maggior consejo presa vna certa parte del tenor infrascritto, cioè; Che dopoi. chel Patron sarà in concordia con i marinari della marinarezza, & i marinari con il Patron se haran lun laltro dato la man, che il Patron sia obligado riceuere il marinaro, & pagargli la marinarezza sotto pena de soldi 5. per lira di tutta la marinarezza, & se per cason del subito partir della Naue perciò, che ò il Patron, ò il marinaro, intra iquali sarà la differentia, saran assenti, & la pena nel consseglio contegnuda non si potrà dimandare da l'aggrauato, & anchora se certi patti saran fatti intra i Patroni, & marinari, per iquali patti li marinari promettano far tutti i seruitij in Venetia insin al partir della Naue, & condur la Naue al porto, & fora di porto sotto certe pene, & benche i patti non sian seruati, nientedimeno le pene mai non si toglieno, la qual cosa redunda in massimo danno delle Naui, & di Patroni. Accioche le preditte cose, & simile per l'vna, & l'altra parte da mo auanti cessino, volemo, & ordinemo, che quelle cose, che si contiene in ditto consiglio, debbiano da mo auanti esser osseruade, & remagna in libertà di nostri zudesi ogni volta, chel sarà denanzi ad essi prouata la querella, che intra i Patroni, & marinari non seran seruadi i patti, imponergli etiamdio altra pena, & pene, accioche tutti i patti si seruino, considerata la qualità, e condition del fatto, & questo tante volte, quante i zudesi sopra tali patti saran richiesti. Accioche per tal cason le Naue non patischano alcun defetto. Et se per auentura alcun in ditte pene incorressino per la disobedientia, e inosseruantia di quelle, che i nostri zudesi per sacramento sian tegnudi dar per descazudi i contrafacienti a'i Signori di notte, & essi officiali sian tegnudi scoder ditte pene da i contrafacienti, & habbian loro tal parte qual hanno delle altre pene.

Chel non si appresenti, ò sia dato per lo auenir pegno delle differentie delle Naue, & sia il termine de diffinir quelli giorni trenta.

Cap. LXXII.

SOpra il Capitulo 33. del libro de i Statuti delle Naue, ilqual comenza, Commandemo de le Naue, lequale dopoi compito il suo viaggio seran

ran peruegnude in porto, e se alcune discordie, & differentie saranno intra quelli che vanno in esse Naue, infra il zorno 5. dar debb ano pegno à i zudesi sopra ciò deputati per cason di diffinir essa rason. Et che dopoi sarà dato il pegno senza conditione de scarigar se possi essa Naue. Et dopoi discarigata essa Naue infra zorni 15. la rason di esse differentie, ouer discordie se adimandi. Considerando che i soprascritti termini pareno esser troppo breui, per la breuità di quali le rason di più persone son perde, & possano senza dubio deperire, à cason che sotto breuità di termini le rason de alcun non periscano, cosi da qua inanti volemo, sia osseruado, che ditto capitulo se dice, chel pegno infra zorni 5. dar si debbia a i zudesi, si dica, & sia osseruado, chel non sia necessario da mo auanti alcun pegno esser appresentado, & doue il capitulo dice, che dopoi la Naue sarà descarigata infrà zorni 15. la rason de esse differentie, & discordie, se recerchi, sia ditto, & osseruado infrà giorni 20. Remanendo il capitulo in tutte le altre parte fermo.

Delle varee da esser diffinite, non obstante la absentia della minor parte. *Cap.* LXXIII.

ANchora perche le differentie spesse volte occorreno in fatto della varea denanzi i nostri zudesi, lequal expedir non si ponno per labsentia di quelli che li han interesso in dispendio certamente, & danno così di Patroni delle Naue, come etiamdio di Mercadanti, per cason di schiuar simile dilatione, & dispendij di nostri Cittadini, hauemo deliberado di statuir, che da mo auanti sian chiamadi a i piedi delle Naue tutti quelli, che haranno interesse, e saranno presenti in Venetia, più che la sia la maggior, & più sana parte, così nelle persone, come etiamdio nel hauere, del qual la varea esser fatta deuerà. Et i nostri zudesi bene, & diligentemente al dano, & essaminano le differentie della varea denanzi de essi proposte, & tale differentie per iustitia, laudo, & arbitrio debbiano essaminare, & diffinir, & gli altri absentisci o è domentre che sia la maggior parte così in le persone, come etiamdio in hauere) de tal sententia per i nostri zudesi preditti fatta contenti esser debbiano, & à ditte sententie debbiano obedire, & esse sententie come iuste debbiano esser mandate ad essecution.

Che i zudesi seruano, & procedano nel fatto della varea ne i legni da 200. miara in zoso, come i fanno da 200. miara in suso. *Cap.* LXXIV.

COncioſia che in la maggior parte di nostri statuti delle Naue se faza mention delle Naue de docento miara, & da li insuso, & delle Naue de do-

de docento miara in zoso niuna mention sia fatta. Et da quelle de 200. miara in zoso possi similmente nascer molte differentie in el fatto, & occasion della varea, per tuor via ogni dubio, statuimo, che da mo auanti se osserua, che si come i nostri zudesi dieno, ouer son tegnudi procedere delle Naue da 200. miara in suso nel fatto della varea, così & per simil modo procedano, & procedere siano obligadi nelle Naue, & Nauili da 200. miara in zoso in ditto fatto de varea. Non obstante in questo alcun Capitulo del Statuto.

Li Scriuani delle Naue hauer debiano il suo capitulare del iuramento, & scriuer i patti de inolizadori. Cap. LXXV. idem

PErche il Capitolo del giuramento di Scriuani de le Naue non se sa, per il qual concorreno molte differentie per cason di supplir à tal difetto, col presente nostro Statuto comandemo, che cadaun scriuan de alcuna Naue, ouer Nauilio sia tegnudo hauer nel suo proprio quaderno del nolizado della Naue, ouer Nauilio il ditto capitulare del suo Sacramento in scrittura, cosi come nel statuto se contien, ouer vulgarmente per respetto de chi non sa il parlare litterale.

Et oltra questo sian obligadi essi Scriuani ordinatamente scriuere tutti i patti, & nolo, iquali patroni dien hauer da i nolizadori, & de quale mercadantie, ò sian colli, ò balle, ò altri carghi, perche cessaranno per tal cason molte differentie. Et queste cose, che son ditte, sian tegnudi i ditti Scriuani fare, & osseruare sotto pena de lire 25. per cadauno, & per cadanna volta. Et queste cose, sian commesse à quelli, che fan le cerche in le Naue, iquali de questo fazano inquisitione, & fazano osseruare: scoxendo le pene de i contrafacenti, dellequal elli habbiano tal parte, quale loro hanno delle altre pene.

Della parte, che se die dar a i Patroni delle pene di Marinari. Cap. LXXVI. idem.

PErche è vtile, anzi necessario, ch'i Marinari osseruino le cose, allequale son tegnudi. Et però li son sta poste pene, le quali tutte veneno nel commun. Imperò acciochè le siano osseruade, & con effetto scosse, statuimo, che da mo auanti sia osseruado, che per tutte, & singule pene ordinate per il commun di Venetia, & fatte contra i Marinari, lequale (come auanti se tratta) veneno nel commun, li Patroni possano conuencere, & conuegnire i soi Marinari denanzi i nostri zudesi, & habbiano i Patroni la mità di questa tal pena, in laquale i Marinari fosseno conuenienti, come è ditto, & lo resto sia del commun, perche à questo modo essi Patroni sa-

più solliciti alla essecutione delle predittе pene, & per consequente i Marinari temendo la osseruantia delle pene predittе faranno più pienamente quanto saranno obligadi.

Dalla Promission delli Maleficij.

De quelli, i quali hanno portà via alcuna cosa da i naufragij de alcune Naue. Cap. I.

STatuendo stauimo, che se per l'auenir alcuna Naue, cosi de Venetiani, come de forestieri in tutto il distretto di Venetia harrà patito naufragio, Qualunque homo serà andato à quella Naue, & haverà alcuna cosa di beni, ò hauere, ò facultà di essa Naue, ò sia per la occasiõ di aiuto, ò per violentia portado via, debbia infra tre zorni restituirle à quello homo de cui le son sta, ò alla habitation sua, ouer à nome de cui le era, depositado appresso i Procuratori di S. Marco. Dellequali lui haverà tal parte, quale noi, ò successori nostri, con il nostro conseio li assignaremo, chel debbia hauere. Et se ello non farà cosi, emẽdar debbia in doppio tutto quello, che l'ha porta via à quella persona de cui il fù, & à noi anchora il nostro bãdo.

Volendo, che costui di cui fù la cason, possa prouar à colui, che ha porta via la cosa, quanto chel potrà delle cose tolte, & oltra questo incolparle, accio chel debbia per sacramento esprimere la verità, se l'ha haduto più di quella cason, e quanto l'hara hauuto, & etiamdio debbia esprimer tutti li homini, iquali lui saverà hauere hauuto di beni de ditta Naue, & tutto quello, che sarà prouado, ouer per sacramento lui harrà confessato hauere hauuto debbia restituir il doppio à colui di cui fù la cason, & à noi anchora il nostro bando. Et se ello non haverà de che restituir, la casa sua sia ruinata à terra, & quello oltra ciò douemo tegnir tanto incarcerato, fina chel restituisca tutto quello, che l'ha hauuto, & il nostro bando.

Simile lege anchora sopra quelli, che van al fogo, & per occasion di aiuto, ò per violentia portan via alcuna cosa volemo al tutto sia osseruado.

Quello, che tora la roga di commun, ouer la Marinarezza di alcuna Naue, & sel non fara il seruitio de la Naue, restituisca il doppio. Cap. XXII.

ANchora statuimo, che qualunque torà la roga di commun, ouer la Marinareza di alcuna Naue (ò fuza, ò non fuza) sel non farà il seruitio, per il qual l'haueta tolto la roga, ouer Marinarezza, in ogni tẽpo, chel serà trouado, tanto tempo sia tegnudo in preson, fina che ello restituisca la roga, ò marinarezza in doppio, & à noi il nostro bãdo, eccetto se l'haueſſe hauuto iusto impedimẽto, pur che lui restituisca la roga, ouer essa marinarezza. La qual cosa non facendo infra zorni otto, sia frustado, & bollado.

Di quelli

De quelli che con gallea, ò altro legno offendeno gli amici de Venetia. Cap. XXIII.

ETiandio de quelli, i quali con gallea, ò altro legno vscendo di Venetia, offenderanno gli amici di Venetia, statuimo, che tutti quelli, che haran habuto parte de quella preda, ò robaria restituir debbia il tutto vniuersalmente. Et colui, che serà stà robato, habbia libertà de tegnirsi a cui ello vorrà, ò à vno, ò à più di quelli, che harano habuto parte del danno à lui dato, se esso però, oue essi non si potran per sacramento diffendere, che non habbian saputo quelli esser amici di Venetia.

De quelli, che zurano non vender ela sua Naue contra il Statuto. Cap. XXVI.

ITem statuimo, che cadaun de quelli, che hanno zurado non vender la sua Naue contra il nostro Statuto, & quella venderà perda tutto quello, che l'ha al mondo, & tutto quello vegna in lo nostro commun, & sia strida do sprezuro in scala.

Dalli Consulti ex Authenticis.

Che non si debbia dare varie, se non in caso di gete, ò di robason, cioè di quelle cose, che fosse sottocoperta, & scritte nel libro del Scriuan. Cons. XLIII.
Consulto del Maggior Cons. 1428. 9. Giugno.

ESsendo degna cosa dare ogni possibile habilità, & beneficio alla Mercadantia, doue con honestà se possa fare. Et (come à tutti è manifesto) per i Patroni delle Naue, & Nauili son di tempo in tempo infinite grauezze, & spese date alla mercatura sotto colore di varie. Et sia vtile, & necessario modificare, & limitare ditte varie in modo, che ogni homo se sapia intendere.

Constituimo, che da mo auanti per alcun, ouer alcuni Patroni de Naue, ò di Nauili iquali dal presente zorno inanti se partirà de Venetia, non possi esser data alcuna varia di alcuna Mercadantia, ò cose, eccetto in questi dui casi solamente, cioè.

In caso di iatura delle cose di sotto couerta, le quale fossen scritte in sui quaderni, de ditte Naue, ò Nauili. Et in caso de robation, ne iquali doi casi solamente, & cadaun de essi possi esser alle mercadantie, & a le Naue dato la varia, & allhora sia seruado la forma di ordini nostri sopra ciò statuidi. Ne gli altri casi veramente per niun modo se possi dar varia alcuna à mercadantia alcuna. Et nel fatto di noli i Patroni se dieno con i Mercadan-

intendere ſecondo, che ad eſſi meglio parerà, & piacerà. Et ſia à tutti i Rettori da parte de mare ſcritto, & queſta conſtitution incomenzi in eſſe terre eſſere oſſeruada nel zorno, che la ſarà ſta publicada.

Delli Decreti.

Ordine ſopra le aſſicurationi delle Mercantie.

In Maggior Conſ. 1468. 25. Luglio.

LE iuſta coſa à proueder alle eſpeditionn delle controuerſie, & lite de raſon de mercantie; & concioſia, che per le male condition de homini ſia ſta introdotto vna mala, e peſſima condition, che quelli liquali aſſegurano coloro, che hanno mercantie ſopra Naue, & Nauili, & ogni altro fuſto, ſi per eſſi fuſti, intrauenuto el naufragio, ouer captura de li ditti Nauili, ardiſcono con modi dishoneſti, & noue cauillation andar a litigio con longhezze, & noue dilation, che non ſolum paſſino, & dilatano el termine ſtatuido per le leze, ma reducono le coſe in diffinition perpetua: però eſſendo omnino neceſſario a proueder.

L'andarà parte, che de cætero, le controuerſie, & lite de tal ſegurtà de ſiano remoſſe da ogni officio del noſtro Palazzo, e debbano eſſer cõmeſſe, & ſia commeſſo all'officio noſtro di Conſoli di Mercadanti. Eccettuando quelle appartenenſſe all'officio del zudega de Procurator, che per dignità della Procuratia non dieno eſſer remoſſe. Et al ditto officio di Conſoli di Mercadanti tal coſa ſi debbia oſſeruar à queſto modo; che li dannizadi, quali ſi attroueranno in queſta terra, ſiano tenuti dal zorno della noua à meſi doi, hauer fatto citar auanti li Conſoli noſtri tutti li preditti aſſecuratori: & auanti eſſi Conſoli hauer prouato, ſi per li libri, come per altro mezo il ſuo danno, & con ſagramento; Quelli veramente che non fuſſeno in queſta terra, habbino termine meſi doi doppoi zonti à prouar vt ſupra. Et fatto queſto, & paſſado li doi meſi, li aſſeguradori ſiano obligati dar, & pagar, le ſopradite ſegurtà à beneplacito delli dannificadi, & ſe quelli non voranno pagar, poſſino li ditti dannificadi leuar lá ſubuention de tutta la ſorte della ſegurtà, ouer di quella parte, che reſtaſſeno hauer contra d tto aſſeguradori, ouero aſſeguradori.

Et li Conſoli noſtri ſiano obligati darli la ditta ſubuention, come delle littere di Cambio ſi oſſerua: Et habbiano le ſpeſe, che fanno per la preditta ſubuention de Cambij: Dichiarando, che ſe delle preditte robbe naufragade ſeriti ouaranno, & ſi recuperaſſino robbe de Nauilio, ſe intenda eſſer a conto, & per conto di aſſeguradori, & delli dannizadi per ratta, ſecondo, quello foſſe ſtato conſtado per li ditti dannizadi auanti li preditti Conſoli; Et di tal coſa, come è preditto, li detti Conſoli debbiano far

ſum-

summaria raſon, ſenza libelli, come al ditto officio ſi oſſerua: poſtponendo ogni cauillation, & dilation di tempo, perche coſi ricerca ogni Giuſtitia, & honeſtà.

1514. Adì 19. Aprile. In Conſeglio di Pregadi.

In materia di quelli che cargano Naue, & fanno compagnia con Foreſtieri.

NOn ſi die mancar di far ogni debita, & valida prouiſione contra molti, liquali da certo tempo in quà ſi hanno fatto lecito di far compagnie, & hauer intelligenza con foreſtieri, ac etiam di tuor danari, & mercantie di detti foreſtieri, & quelle nauigar in ſuo nome ſopra Galie, Naue, & Nauilij noſtri alli viazi noſtri, & quod peius eſt contra molti foreſtieri liquali ſi hanno vſurpato palam di nauegar in ſuo nome mercantie ſopra dette Galie, Naue, & Nauilij noſtri contra la forma delle leze ſopra ciò diſponenti con danno vniuerſal di tutta la terra noſtra, però

L'Anderà parte, che ſalue, & riſeruate tutte le leze, & ordeni noſtri in queſta materia diſponenti, & ſalua & riſeruata la libertà, & auttorità delli Auogadori noſtri di commun contra quelli, che fin queſto zorno haueſſero contrafatto ſia per auttorità di queſto Conſeglio azonto, & fermamente deliberato, che tutti quelli ſi zentilhuomini, come citadini noſtri, liquali de cetero faranno compagnia, ouero haueranno intelligentia con foreſtieri in mercantie, ouer che le compagnie, & intelligentie fatte continueranno, ouer torranno danari, robbe, & mercantie di detti foreſtieri per condurli alli viazi noſtri de Aleſſandria, & Soria, Conſtantinopoli, & tutta la Romania per contrattarle per conto di detti foreſtieri, & etiam robbe, & mercantie di detti lochi per condurle in queſta Città ſiano oltra tutte le pene in dette leze contenute incorſi etiam in pena di pagar altretanto in danari contati, quanto ſaria la valuta della mercantia laqual haueràmeſſa in compagnia, ouer tolto da detti foreſtieri vt ſupra della qual li tre quarti ſiano dell'accuſator per il qual ſe haverà la verità, & ſia tenuto ſecreto, & vn quarto dell'Auogador noſtro de commun, & vlterius ſiano banditi per anni dieci di queſta Città, & de tutte le terre, & luoghi noſtri dal Menzo, & Quarner in qua, & contrafacendo al bando pagar debbano ducati ducento delli ſuoi beni, a quelli li prenderanno, & ſiano poſti nelle preſon noſtre nè poſſano di quelle vſcir ſe prima integramente non haueranno pagato a ditta pena, & ſiano poi ritornati al bando, il qual all'hora s'intendi principiar, & hoc toties, quoties.

Li foreſtieri etiam ſe intendino in omnibus incorſi in la pena ſopra ſcritta, &

ta, & de più che non possino mai in alcun tempo dimandar conto admini-
stration, nè pagamento alcuno auanti alcun giuditio, ò magistrato nostro
a quelli, con li quali hauessero fatto compagnia, ouero hauuta intelligen-
tia, ouero dato il suo per condur alli viazi vt supra, ouer delle ditte compa-
gnie fatte hauessero continuato, & ogni atto che fusse fatto circa ciò s'in-
tendi esser di niun valor.

Non possano ancora detti forestieri sotto l'istessa pena in suo nome so-
pra Galie, Naue, & Nauilij nostri far mercantie, nè mandar robbe, & mer-
cantie alli viazi nostri di Alessandria, & Soria, Constantinopoli, & tutta la
Romania, nec etiam condur, nè far condur con detti Nauilij robbe, &
mercantie in questa nostra Città, qual siano stà tratte di detti lochi, la qual
pena sia diuisa vt supra.

Et acciò meglio si possa venir in cognitione di detti forestieri contrafa-
cienti sia preso, che se quello, ouer quelli, che haueranno fatto compagnie
ouer hauuta intelligentia haessero continuato, ouer tolto robbe, & dana-
ri per condur alli viazi vt supra veniranno a dar la denontia alli Auogado-
ri prefati, siano, & se intendano assolti di ogni pena, nella qual fossero in-
corsi, & di tutto il cauedal, che loro si trouassero nelle man di detti fore-
stieri, tre quarti siano suoi, & vn quarto de detti Auogadori.

1527. 12. *Luglio*. *In Pregadi*.

LE introdotto da certo tempo in quà vn pessimo disordine, che le Na-
ue nostre portano su la couerta molte, & molte mercantie, ita che se
puol dir, che la Naue non habbiano due coperte ma tre, cosa molto peri-
colosa, sì in adoprarsi li Marinari in li seruitij che bisognano per Naue, co-
me per il vasto delle mercadantie, (& quod prius est) è pericolosa di tra-
baltarse, mettendo tante mercantie, quante se mettono in couerta, & su le
garide d'alto è causa de molti pericoli, come a tutti è noto, & come mol-
te volte è occorso, & notissimo della Naue patron Luca Gobbo, & però
è da farne opportuna, & presta prouision, acciò che tal inconueniente
non vadi più de longo, sì per beneficio delli nostri mercadanti, come per
conseruation delle Naue: Et però:

L'Andera parte che salue, & riseruate tutte le altre parti in tal materia
disponenti, sia per auttorità di questo Conseglio preso, & statuito, che de
cetero alcun Patron di Naue non possi più cargar in couerta gottoni, nè
altra mercantia, sia de che sorte esser si voglia dall'Alboro, fino a Proua, ne
sopra le garide, così a Poppa come a Proua, eccettuando le cõsuete portà
delli marinari, sotto pena al Patron, che cargasse de Ducati Dusento delli
suoi proprij beni, & non possa andar più Patron di Naue, nè d'altro Nau-
lio, s'el non haverà satisfatto i detti Ducati Dosento, la mità della qual sia
dell'Ar-

dell'Arſenal noſtro, & l'altra mità; vn quarto ſia delli patroni, & l'altro quarto dell'acuſador, eſſendo tenuto ſecreto, & non eſsendo accuſator tutta la ditta mità ſia delli Patroni ſopraditti dell'Arſenal. I Patroni del qual ſiano obligati far l'eſecution ſenza altro Conſiglio. Item l'Arſenal noſtro habbi i doi terzi di noli de quelle robbe ſaranno ſtà portà in couerta, & ſu garide, & vn terzo ſia delli Patroni del ditto Arſenal.

Præterea, quando le Naue veniranno ſopra porto i Patroni de ditte Naue, non poſſino venir in terra, ſotto pena de Ducati cinquanta delli ſuoi proprij beni, ſe prima la Naue non ſarà intrata in porto, laqual pena ſia tolta per li Patroni dell'Arſenal noſtro della qual, la mità ſia del detto Arſenal, & l'altra mità ſia delli Patroni di detto Arſenal. Et perche molte volte le Naue diſcargano le loro mercadantie, & reſtano de fuori, ſenza venir in porto, per andar alli loro viazi: in queſto caſo ditto Patron diſcargata, che ſarà la Naue poſſi venir in terra.

Vlterius li Patroni dello Arſenal noſtro debbano mandar a chiamar li Scriuani de tutte le Naue, che veniranno, & darghe ſolenne ſagramento, ſe i haueranno cargati gottoni, & altre mercadantie in luoghi deue dati, eſſendo in libertà de ditti Patroni eſaminar altre perſone de ditta Naue, ſopra tal materia, per hauer la verità.

Præterea l'Armiraglio dell'Arſenal noſtro, diſcargate, che ſaranno le Naue, debba andar a veder ſe i haueranno paſsato il ſegnal, doue è deputato al cargar, & tutto quello rrouerà, debba deponer per ſuo ſagramento in l'Officio dell'Arſenal noſtro, & trouando, che ſia paſsato ditto ſegnal, il ditto Patron debba cazer alla pena de Ducati duſento, de i quali ſiano dell'Arſenal prefatto la mittà, & l'altra mittà de i Patroni del ditto. Dechiarando, che per modo alcuno de cætero non ſe poſſi più libar Naue alcuna ſopra porto, con burchi ferranti, nè piatte, ſotto pena alli Parceneuoli de Ducati Cento, per ogni volta, che i mandaſſeno tali burchi, per il libar de ditte Naue, & oltra di queſto ſe l'intercueniſſe coſa alcuna, i detti Parceneuoli ſiano obligati a pagar tutto quello, che fuſſe ſeguito de danno, quando i haueſſeno cargati ſu i ditti burchi, laqual pena vada all'Arſenal noſtro.

L'Eſecution veramente ſia fatta per li detti Patroni, ſenz'altro Conſiglio. Et la preſente Parte ſia Publicata sù le Scale de San Marco, & de Rialto, ad intelligentia de tutti, & ſia regiſtrata nell'Officio del noſtro Arſenal, &c.

1536. Adì 26. Febraro. In Pregadi.

ESſendo neceſſario far ogni prouiſione, che la mercantia venga in queſta Città per augumento delli Datij noſtri, & che la non vadi ſottouento come ſi vede chiaramente ſeguir, che li Nauili noſtri, che leuano mercantie

cantie di Leuante de nostri, & de forestieri le discargano in le terre nostre da mar, & poi quelle conducono in terre aliene però

L'Anderà parte, che salue, & riseruate tutte le leze disponenti in questa materia, à quelle sia zonto, che non sia cittadino originario di questa Città, ouer fatto cittadino per priuilegio iusta le leggi nostre non possi cargar nè far cargar in suo nome, nè in nome nostro mercantie di niuna sorte sopra Nauilij de sudditi nostri, tratte dall'Isola di Cipro, Egitto, Soria, Constantinopoli, & altri cargadori, & terre, nè quelle condur in le terre nostre, nè in questa Città, nè in Colfo, nè fuor di Colfo, ne etiam li detti possino di cargar da' Nauilij in niuna terra nostra da mar, nè in questa Città Gotroni, Caneui, nè altre cose diuedate tratte, & comprate nelli lochi soprascritti, eccettuando però Cipriotti, liquali possino cargar per venir in questa Città quelle robbe, & mercantie, che per i loro priuilegij nè concesso, intendo sempre di esser cargà sopra Nauilij de' sudditi nostri, & non altramente. Et similmente se nostri Cittadini di questa Città, che taranno delli detti lochi le dette mercantie, & quelle discargaseno in nostre terre da mar non possino quelle leuar da quelli lochi saluo che per questa Città nostra sopra nauilij nostri. Et li Rettori sotto pena di esser mandati debitori a Palazzo debbano mandar de quì alli Proueditori di Cottimo in nota subito discargate esse mercantie, la qualità, quantità, cargo, & nome de' Patroni, che l'haueranno discargate, acciò si sappia che le siano condutte in questa nostra Città, dechiarando, che quella mercantia, la qual potesse venir con Naue in questa Città venendo la Naue, ouer Nauilio sopra le qual saranno sta cargate di longo in questa Città, non possano esser discargate in niun loco nostro, ne alieno, ma con quelle venir debbano a drittura in questa Città, sotto pena alli contrafacienti del presente ordine di perder tutta essa mercantia, & etiam al Patron, & scriuan del Nauilio, che hauesse contrafatto al detto ordine de Ducati cento per vno, & priui di poter più patronizar, & andar Scriuan, laqual pena sia diuisa per quel Rettor, che farà l'esecution secondo li ordeni delli contrabandi.

In materia de sudditi, Mercanti, e Marinari del Colfo.

1551. *Die 29. Decembre. In Pregadi.*

ESTato prouisto per molte deliberationi di questo Conseglio per conseruatione de i Dacij della Signoria Nostra, & del commercio di questa Città, che sudditi, & habitanti nel stato nostro cosi Patroni de Nauilij, & Marinari, come Mercadanti non possano con suoi Nauilij, ò di altri cõdur mercantie da vna banda all'altra del Colfo, statuendo pene graui sime a i contrafacenti, & perche si trouano molti di essi sudditi di tanto ardir che per poter più commodamente contrafar ad esse leggi nostre vanno ad habitar con le sue famiglie sotto altri Principi, parendoli con tal mezo

non

non esser sottoposti alle predette leggi, però essendo da prouedere à così importanti disordini.

L'Andarà parte, che salue, & riseruate tutte le altre deliberationi, alla presente non repugnanti sia preso, & imposto alli Proueditori nostri sopra i Dacij, che con l'autorità di questo Consegliо debbano far publiche proclame così in questa Città come in Chioza, & cadaun'altro luogo del dominio nostro doue a loro parerà, che tutti quelli sudditi nostri Patroni di Nauilij, Marinari, & Maestranze da Mar, che fossero andati di sua volontà ad habitar fuori del Dominio nostro possano in termine di mesi tre prossimi, dapoi la publicatione del presente ordine tornar in questa Città, & luogo d'onde fossero partiti, senza esser incorsi in bando, ò altra pena. Quelli veramente che non torneranno nel termine sopradetto, essendo nell'auuenire trouati contrafar alle leggi, & ordeni nostri sopradetti, & similmente tutti altri habitanti nel stato nostro, che contrafarano vt supra, essendo nelle forze nostre siano posti immediate al remo in Galea doue habbiano à star per anni dui continui, & essendo absenti, siano, & s'intendino banditi per anni quindeci del luogo doue sono, & di questa Città, & Dogado, & tutti altri luoghi nostri de Istria, & Dalmatia, & se per tempo alcuno saranno presi stano confinati anni quattro continui al remo in Galea, i quali finiti restino liberi dal bando, & quello, o quelli, che li prederanno hauer debbano lire 300. de piccoli de suoi beni se ne saranno, se non de' danari della Signoria nostra, & i Nauilij siano presi insieme col carico di essi da esser il tutto diuiso vn terzo all'accusator, o prenditor, vno a i Datiari, & l'altro a quel Magistrato che farà l'essecutione. Quelli veramente Patroni de Nauilij, & marinari sudditi nostri, che per causa de suoi delitti fossero in bando così al presẽte come nell'auuenir, & fossero ritrouati nauigar ne' luoghi vt supra con la medesima taglia di lire trecẽto à chi li prenderà da esser pagate come di sopra, & medesimamente i Nauilij siano persi insieme col carico di essi, & il tutto diuiso come è sopradetto, & nel restante non sia in aliquo derogato alle sententie de' loro bandi, & per leuar ogni escusatione a quelli, che con esser stati qualche tẽpo fuori del Dominio nostro in luogo de Principi alieni, si fanno lecito con chiamarsi loro sudditi di contrafar alle sopradette leggi, & ordini nostri sia preso, & declarito che si come i forestieri, che vogliono acquistar in questa Città il beneficio de Cittadinanza, de intus, & extra, li bisogna habitar per anni 15. continui con le loro famiglie, così alcuno de sudditi nostri, si Mercadanti, come Patroni de Nauilij, & Marinari nõ possano nè s'intendano esser liberi, & disobligati da quello che dispongono le leggi nostre, se non saranno stati medesimamente fuori del Dominio nostro per anni 15. continui con le loro famiglie, loco, & foco, & fino che non siano stati per tutto detto tempo continuo nõ possano

esser

eſſer giudicati ſe non come ſudditi noſtri, iquali tutti coſi habitanti fuori del Dominio noſtro per il tempo predetto come habitanti in eſſo Dominio, ſiano, & s'intendano obligati in omnibus alli ordini, & pene ſtatuite per altre leggi noſtre, & particolarmente per la preſente deliberatione. Dechiarando appreſſo che quando ſiano ſtati per ſpacio continuo di detti anni 15. fuori del Stato noſtro non ſiano poi ritornati in quello hauer alcũ beneficio di Cittadinanza, nè goder priuilegio alcuno di queſta Città, nè altra noſtra, ſe in caſo di nuouo priuilegio, che li foſſe conceſſo con autorità di queſto Conſeglio, ſi come ſi oſſerua in conceſſione di priuilegij a perſone foreſtiere, & l'eſſecutione della preſente deliberatione con tutte le altre ſopradette, ſia commeſſa alli Auogadori noſtri di Commun, & Proueditori ſopra i Dacij, iquali ſotto debito di ſagramento ſiano obligati mãdar di tempo in tempo i Proueditori ſopra l'armar, tutti quelli che ſaranno incorſi in pena della Galea, accioche ſi debbano dar la debita eſſecutione, & ſia publicata la preſente deliberatione ſopra le ſcale di S. Marco, & Rialto & mandata a i Rettori noſtri di Chioza, & altri luoghi, come parerà ad eſſi Proueditori: laqual però mandata, & non mandata reſti nel ſuo vigore, & ſia inuiolabilmente eſſequita, & da mò ſia preſo, che per il Collegio noſtro non ſi poſſa ordinare coſa alcuna ad inſtantia d'Ambaſciatori de Prencipi, o d'altri contra la preſente deliberatione ſenza l'autorità di queſto Conſeglio.

1569. 8. Zugno. In Pregadi.

OCcorre molte volte, che il naufragio delle naui, che ſi vede naſcer ſpeſſo, con tanto danno, e maleficio così publico, come particolare ſuccede tra l'altre cauſe anco per negligenza, & poca auuertenza, & malitia delli Patroni delle ſudette Naui, & per l'imperitia de gli huomini, che vi ſono ſopra, & eſſendo à propoſito farui quelle prouiſioni, che ſono conuenienti, acciò, che non paſſino ſenza il debito caſtigo, quelli patroni per colpa di quali le Naui ſe rompeſſero.

L'Anderà parte, che ſia commeſſo alli Proueditori noſtri di Commun che habbiano à conoſcer la cauſa, & ſucceſſo del naufragio: & debbano ſotto debito di ſagramento, inteſa, che haueranno la rotta di qualche Naue, formar diligentemẽte proceſſo, acciò, che ſia conoſciuto, ſe ſarà il ditto naufragio ſucceſſo per colpa d'eſſi Patroni, ouer per ſemplice cattiua fortuna, i quali Patroni non poſſano più andar ad altro viaggio ſopra Naue, nè ſopra altro Nauilio, ſe prima non ſi ſeranno di ciò particolarmẽte giuſtificati, & medeſimamente di non hauer ſtracargate le Naui, ma d'hauer oſſeruata la Parte 1527. in queſta materia: Et eſſendo conoſciuto eſſerſi la Naue per loro colpa, ò negligenza naufragata, ſiano in perpetuo priui

d'andar

d'andar più Patroni di Naue, ò d'altro Nauilio, & siano condannati in Ducati cinquecento, da esser applicati alla Casa nostra dell'Arsenal vt supra. Et se sarà prouato essersi rotta essa Naue, per malitia delli suddetti Patroni, debbano i Proueditori di Commun sopranominati deuenir oltra le altre pene sopraditte à quell'altre maggiori, che loro parerà meritar la qualità del delitto; Oltra di ciò sia commessa a detti Proueditori, & quando alcuna Naue serà per partire, debbano far diligentemente veder da Periti il corpo di essa se sarà buono da nauegar, & se la sarà ben al ordine de tutti gli Corriedi, Armizi, Artigliarie, & cose necessarie per il nauegar, & se hauerà sempre tanti huomini buoni, & sufficienti, che possano seruir alle cose, che occorrono per il gouerno della sudetta Naue, laquale mancandole alcuna delle sopraditte cose, non debbano lassar partir per modo alcuno, fino à tanto, che non le sia proueduto di quanto si conoscerà il suo bisogno, per la sicurtà delle Mercantie, & altre robbe, che vi seranno sopra: douendo per tal effetto esser obediti dalli Armiragli di questo Porto, & del Porto di Malamoco & da quelli altri Ministri publici, che farà bisogno, i quali con sagramento siano tenuti referir la verità di quanto haueranno veduto: nè possa alcuna Naue partir di questa Città, se non haverà prima buona licentia dalli tre sopradetti Proueditori nostri di Commun, con bolettino sottoscritto almeno per due di loro.

1569. *Adi* 8. *Zugno*. *In Pregadi*.

SI conosce chiaramente, quanto sia grande il danno, & maleficio, che questa Città nostra ne vien à riceuere, & sentire, così in publico, come nel particolare, per il romper, & naufragar, che fanno le Nauj, ilche si vede da vn tempo in quà spesso succedere, con notabil perdita, e di grossissimo cauedale, che si ritroua sopra si come è occorso vltimamẽte nel naufragio delle due Nauj Querina, & Viuiana, su l'Isola di Cipro; & perche si conosce tali naufragij nascer principalmente da due cose, l'vna perche si vede che nauigando tu'l cuor dell'inuernata, con tanto pericolo, l'altra perche sono stracargate così le Nauj, che in bisogno di fortuna, ò di combatter, essendo impedite l'Artigliarie, & gl'Armizi, nõ possono hauer campo, nè modo da defenderssi; & se ben di ciò vengono date le denontie all'Arsenal non sono mai espedite, liquali disordeni non succederiano se fosse data essecutione alle bone, & sante ordenationi di questo Conseglio; Però essendo necessario farui quelle prouisioni, che sono cõuenienti per beneficio commune.

L'Anderà Parte, che non derogando ad altre Parti prese in questa materia, circa li viaggi delle Nauj, non possano nell'auenire i Patroni delle Nauj, nè debbano partir da Venetia, e dalli luochi di Leuante, per ritornare, in questa Città, cioè d'Alessandria, Soria, & Costantinopoli, da mezo Nouẽ-

C bre,

bre, per fino alli 20. di Gennaro, ma per ſicurtà di eſſe Naui, & delli cauedali, debbano laſciar paſſar il tempo ſopraditto delli Meſi del crudo Inuerno, per ſchiuar il pericolo grande del naufragio, in che poſſono facilmente incorrere, ſotto pena alli Patroni, che partiſſero in detto tempo di Ducati cinquecento, & alli Parceneuoli, che li faceſſero partir di Ducati mille per cadauna volta, che contrafaceſſero all'ordine predetto; la qual pena debba loro eſſer tolta per li Proueditori, & Patroni di eſſo Arſenal ſenz'altro Cõſiglio, & applicata alla ſudetta Caſa dell'Arſenal noſtro, liquali Proueditori, & Patroni debbano hauerne ſpecial cura, & farne diligente inquiſitione che non ſia preterito il preſente ordine noſtro, nè poſſa alcuna Naue, ò Nauilio, tornar à viaggio nuouo, ſe non hauerà prima vn bolletino dall'Arſenal ſottoſcritto per duoi Proueditori, & duoi Patroni almeno con ſacramento, che ſia ſtata fatta inquiſitione, & ritrouato, che non ſiano ſtati preteriti gl'ordeni ſopradetti, nè poſſano eſſi Proueditori, & Patroni dopò finito l'officio andar a Capello, ſe non porteranno fede dal Secretario, che attenderà all'Arſenal con ſacramento, che habbiano fatta la ſudetta inquiſitione, & eſſequito quanto per la preſente legge è diſpoſto, & che parimente habbiano eſpedite tutte le denontie, che li ſaranno ſtate date circa il ſtracargar delle Naui douendo condannar tutti quelli, che ſtracargheranno, ſecondo la forma della parte preſa in queſto Cõſiglio del 1527. 12. Luglio, alla qual Parte ſia aggionto, che non ſi poſſa mettere robba dauanti il Balaor, nè ſopra il Balaor, ſu la Tolda di fuora via del Caſſaro, nè ſopra il Caſſaro, & l'Armiraglio, che per eſſa Parte è obligato andar à veder ſe le Naue haueranno ſtracargato, ritrouando, che habbino contrafatto, & denonciando debbano hauer vn quarto delle condanna ſon, che foſſero fatte, douendo il reſtante andar ſecondo, che per la detta legge è diſpoſto.

In materia di tuor danari à Cambio à riſego di Naue.

1585. *Adi 4. Agoſto nel maggior Conſeglio.*

CHe per autorità di queſto Conſeglio ſia ſtatuito, che nè dalli Marinari, nè da altri miniſtri di vaſſelli ſudditi noſtri poſſano eſſer tolti à modo alcuno denari, ò robbe à cambio, ò riſigo di Naue, ſia ſolamente alli Patroni, ouer ſcriuani d'eſſi vaſſelli lecito per ſemplice biſogno, & occorrenze del vaſſello ritrouandoſi per il viaggio in neceſſità pigliare quel tanto, & non più che li ſarà neceſſario per pater della maggior parte del Conſeglio di XII. di quella Scala, oue ſi ritrouerà il vaſſello, & non altrimente, ſotto pena alli contrafacienti, che daranno per il modo ſopradetto robba, ò danari, di perder il capitale, il qual ſia irremiſibilmente applicato vn terzo all'accuſator da eſſer tenuto ſecreto, & li altri doi terzi alla Caſa dell'Arſenal

ſenal noſtro, & à quelli che riceueranno eſſi danari, ò robbe come di ſopra oltre l'hauer à reſtituir il capitale intieramente, di ſtare Anno vno in Prigion ſerrato, ò altra pena corporale ad arbitrio delli Auogadori noſtri di Commun, alliquali queſta eſſecution ſia particolarmente commeſſa, & tanto ſia deliberato, per leuar l'occaſione à gli huomini cattiui l'inſidie per tal via di cambij à riſico di Naue, alla ſicurezza di vaſſelli.

Et la preſente parte ſia publicata ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto ad intelligenza di ciaſcuno, & ne ſia mandata copia oue ſarà biſogno.

In materia de Naufragij.

1586. *Adi 28 Zugno. In Pregadi.*

EManifeſto à ciaſcuno di queſto Conſeglio il diſordine graue, & di peſſimo eſſempio introdotto ne i caſi delli naufragij, che ſuccedono nelle acque, & alle riue dello Stato noſtro da Mare, & quanto ſia neceſſario farui prouiſione, acciochè à coloro, che incorrono in queſta calamità, non ſia accreſciuto danno, & affittione, ma preſtato anzi da Rappreſentanti, & Miniſtri noſtri ogni aiuto, & fauore in ſolleuatione coſi de ſuddits come de Foreſtieri, conforme al giuſto, & Chriſtiano inſtituto della Signoria Noſtra. Però hauuto anco in tal materia il parer delli Cinque Sauij noſtri ſopra la Mercantia.

L'anderà parte, che ogni volta, che occorreranno di ſimili naufragij di qualunque ſorte di Naue, ò Nauili, nelli luoghi del noſtro Stato da Mare, debbino eſſer obligati li Rettori, che per tempora ſaranno di quel loco, ſotto la giuriſditione del quale ſarà occorſo il naufragio, immediate dopò hauuta la cognitione di eſſo, far far publici Proclami con quelle pene che à loro parerà, che non ſia tolta, nè aſportata coſa alcuna di eſſi naufragij, & che qualunque perſona, & ſia chi ſi voglia, ne haueſſe alcuna preſſo di ſe ò altroue, debba di ſubito preſentar, & conſegnar il tutto in mano di eſſi Rettori, & ſe ſi peſſe, che alcuno altro haueſſe di eſſe robbe; ſia tenuto à manifeſtarlo: con libertà in queſto propoſito di metter tutti quelli ordini, & far tutte quelle eſſecutioni, che poſſono coadiuuare la recuperatione. Debbano oltra di ciò immediate far chiamar Conſeglio di XII. nel qual ſi debba far interuenir il Patron del Vaſſello il Scriuan, & altri più pratici sì del Vaſſello come di quel loco, & te ſi potrà delli Mercanti Paſſeggieri. Il qual Conſeglio dopò ridutto, & tagrumētato, ſia in obligo di far elettione di quanti operatij ſaranno ſtimati biſognoſi per detta recuperatione; douendo parimente far elettione di doi ſopraſtanti, per ogni di buona fama, & intendenti; liquali inſieme con il Cācellier di quel loco ſiano obligati di hauer cura, & proueder con diligentia alla recuperatione, douendo ca-

dauno di loro ſeparatamente tener conto diſtinto, & particolare della quantità, & qualità della Mercantia che ſi ricupererà, con le ſue Marche, & ſegnali & quella far gouernar, & reſtaurar ſecondo il biſogno, & poi riponer in vn magazeno, & hauerne vna chiaue per vno.

Che queſti ſimilmente ſiano obligati di giorno in giorno, ſe ſarà poſſibile, ſe non in quel più breue termine, che ſi potrà per la lontanāza del luogo, dar relatione alli Rettori di quanto haueranno operato, & ſeparatamente preſentar vna nota in Cancellaria del recuperato, non permettendo che alcun miniſtro della Naue, ò Vaſcello naufragato poſſa participar di vtilità alcuna come mercenario eſſendo obligato il Scriuano di eſſa Naue ò Nauilio de tenir ancor lui conto particolare come faranno li detti ſopraſtanti, alquale li debba correr per quel tēpo il ſalario iſteſſo, & le ſpeſe del vitto ſolamente, che haueua della Naue, ò Nauilio. Et ſe li mercanti intereſſati mandaſſero loro, ò gli aſſicuratori ſuoi agenti per tal effetto, poſſino all'hora, ſecondo che parera a'loro agenti, ò continuar, ò ceſsar dall'opera. A quelli che ſaranno eletti per la ricuperatione, ſia aſſignato quel tanto giornalmente per loro mercede, che parera al detto Conteglio di XII. Alli ſopraſtanti, che ſaranno eletti, ſia deputato ſolamente quel ſalario, che parera al detto Conſeglio di XII a giorno per giorno in danari contadi. Il Cancelliero ſia ſatisfatto per le ſcritture ſolamente, che ſara in ſimili occaſioni, ſecondo la Tariffa ordinaria dalle ſcritture, che ſa per altri conti. Et il Caualliер, Cōteſtabile, & altri officiali iuſta la Tariffa loro ordinaria, & alli Rettori per recognitione dell'opera, & diligētia loro ſia aſſegnato di tutto quello che ſi recuperera, doi per cento ſolamente tra tutti in danari contadi, ſenza che poſſano conſeguir alcun'altro beneficio, nè di regalia, nè di donatione, nè in qual ſi voglia altro modo che dir, & imaginar ſi poſſa, ſotto debito di ſagramento, & ſotto le pene ſtatuite dalle Leggi a'furanti in caſo di contrafattione. Et perche potria occorrer, che non ſi trouaſſe danaro per la ſatisfattione delli mercenarij, che giornalmente ſi adopereranno, ſia perciò per il Conſeglio di XII. fatta elettione di doi, iquali ſiano ſagramentati, che debbano vender con quel mazor vantaggio, che ſia poſſibile, tanta di eſſa mercantia ricuperata, quanta che ſarà biſogno per la ſatisfattione di detti mercenarij: laqual vendita non vaglia ſe non ſarà approbata per il Conſeglio di XII. Non potendoſi in modo alcuno per tali pagamenti far alcuna diſtributione, ò compartita della robba recuperata, la qual tutta (di quelli naufragij però, che ſaranno deſtinati per Venetia) ſia mandata in queſta Città nelle Doane ſolite, di doue non poſſa eſſer eſtratta, ſe prima non ſaranno ſtati ſatisfatti in contadi li ſopraſcritti Rettori, & Cancellieri, come di ſopra. Et perche ſimilmente potra auuenir naufragi di Vaſſelli, ò Mercantie non poſſino eſſer leuate ſe non ſarà prima ſatisfatto quanto ſi deue, come è ſopradetto. Eſſendo obligati li Rettori di mandar

la copia

la copia di tutte le scritture, processi, & inuentarij alli Cinque Sauij nostri sopra la Marcantia, liquali Rettori debbano far similmente formar diligente processo della causa del naufragio per inquisitione, & quello mandar alli Auogadori nostri di Commun, accioche sia amministrata Giustitia contra quelli, che per auuentura malitiosamente hauessero procurato simil naufragio. Et la essecutione della presente parte sia commessa alli predetti Cinque Sauij nostri sopra la Mercantia, liquali debbano espedir sommariamente le differentie, che potranno occorrer alla giornata in tal materia, essendo tenuti al ritorno portar legitime fedi di hauer essequito ad vnguẽ la presente deliberatione. Della quale sia mandata copia à tutti li Rettori, & Rappresentanti nostri di Mar, & anco alli Capi dell'Armata nostra, registrandola anco nell'auuenire in tutte le loro commissioni, con espresso ordine à tutti di essequirla, & farla essequire inuiolabilmente.

1586. Adi 26. Settembre.

ESsendosi molto ben conosciuto da nostri maggiori il dãno che sentiua questa Città, & sudditi nostri per le assicurationi, che si faceuano sopra Nauilij forestieri, liquali non si sapendo di che qualita fossero, si poteua incorrer in grandissimi risighi, fù da loro con diuerse leggi strettamente prohibito, che alcun Cittadino, suddito, ò habitante in questa Citta non potesse assicurar detti Nauilij forestieri, nè manco le robbe, che sopra essi erano cariche: ma perche il mancamento de' Nauilij Venetiani, per necessità di alcune robbe, che bisognauano alla Città, molte volte era necessario valersi di essi, però in diuersi tempi questa prohibitione per parte di questo Conseglio, fù dispensata in casi particolari. Delle quali concessioni, e dalla lunghezza del tempo le sopradette parti di prohibitione sono andate in disuetudine, & quasi che in oblitione. Onde l'vso della Piazza ha causato, che siano fatte sententie da' Magistrati nostri contra esse parti, da che al presente ne nasce vn grandissimo inconueniente, che ben spesso gli huomini senza alcun rispetto, posponendo ogni obligo di conscientia, si fanno assicurar sopra Nauilij che quasi non possono star sopra acqua, & che a pena sono fuori delli porti, che vanno a fondi, con esterminio di questa Piazza, Cittadini, & sudditi nostri, & non douendosi restar di prouedere a cosa di tanta consequenza.

L'Anderà parte, che per l'auuenir non possa alcuna persona, sia di che condition esser si voglia, Nobile, Cittadino, suddito, ò habitante in questa Citta, & stato nostro, ò altro che si sia assicurare, ò farsi assicurare di robba ouer Nauilio, cosi Venetiano, come forestiero, ò per scrittura, ò in fede come s'intende, che molti vsano al presente, che non venga in questa Città, o non si parta da essa, per andar doue si voglia, ò da altri luochi sudditi nostri

che

che vada in Leuante, ò in Ponente fuor di questo nostro Colfo, sotto pena cosi al ficuratore, come a chi si farà assicurare di perder la mità di quello importa il capitale, che vien assicurato, la qual mità debba esser diuisa, trà l'accusator, & l'Officio di Consoli di Mercadanti (a chi sono raccommandate le assicurationi delle Nauj) esecendone l'essecutione. Nè alcun Magistrato polla in alcun delli casi sopradetti suffragar, nè far sententia di alcuna sorte in questo proposito, & facendoli sententia, li Audittori Vecchi habbino autorità di taglarla, senza altro Conseglio, il qual taglio fatto, conseguiscano essi Audittori le pene sopradette, & se alcun delli contrafacenti venirà ad accuser l'altro, resti libero de la pena, sij tenuto secreto, & guadagni la mità della pena dell'accusato, come di sopra, nè in questa materia possi esser fatta gratia, nè remission alcuna, & il Sanfaron, ridotto, ò altri che seruisseno a detto essercitio facesse far simil sorte di assicurationi, s'intendi bandito di questa Città per anni cinque, paghi in danari contanti al Magistrato, che farà l'essecutione ducati cinquento & sia priuato di essercitar simil fantaria in perpetuo ma accusando egli, chi hauesse fattoli assicurar ò assicurato contra l'ordine della presente parte, sij assolto, guadagni le pene sopradette, & sij tenuto secreto. Et questa sorte di giudicio sij fatto dalli Cõsoli di Mercadanti summariamente, & anco per via d'inquisitione, a' quali come cosa di molta importantia sia raccommandata la presente patte.

In materia del cargar le sei per cento in coperta sopra li Vasselli.

1589. *Adi 4. Nouembre.*

DAl ricordo presentato alla Signoria Nostra, per il fidel Pietro Breui, & dalla risposta delli Signori Sauij, sopra la mercantia, hora letta in questo Conseglio hà inteso il gran maleficio, che questa Giustitia nostra viena sentire, per l'abuso, & disordine del modo delli Parcenevoli, & Patroni de Marciliane, & altri Vasselli, che conducono Ogli della Puglia, vini, & altre mercantie de Leuante, nel caricarle in coperta, fuori di ogni douere, da che nasce che in bisogno de fortuna, ò di combattere restando impedite le artellarie, & altri armizzi non possono li marinari hauer campo, nè modo da difendersi dalla fortuna del mare, nè da assalto de corsari, onde ne seguono molti naufragij, & prese di essi vasselli: non senza detrimento publico, & danno de particolari persone, & douendosi a tal inconueniente prouedere, con opportuno rimedio, & per beneficio delli nostri mercanti, come per conseruatione delle Marciliane, & Vasselli sopradetti.

L'Anderà parte, che salue, & riseruate tutte l'altre parte in tal materia disponente, sia per autorità di questo Conseglio preso, & fermamente statuito, che alcun Patron de Marciliana, ò altro Vasello, non possi per l'auenir

uenir sotto pena de ducati ducento per cadauno viaggio caricar in coperta, ò sotto il cassaro, più di sei per cento delli Ogli, ò altra Mercantia, che haueranno caricata sotto coperta, le qual però sei per cento, in occasione di ghetto debbano esser poste à varia giusto alle leggi, acciò di questa maniera possino contrapesar le Ancore, Gomene, & altri armizi, che per ordinario si tengono à proua, sotto el ballador. Non potendo essi Patroni caricar fuori del Cassaro alcuna sorte di Mercantie, riseruate però sempre le ordinarie portade de marinari, come il solito, & essendo parimente le medeme pene nell'auuenir: Prohibiti ono alli parceneuoli, & altri, che faranno fabricar Marciliane, ò simili Vasselli, di poterli f raggionger altra coperta, che le dui, con quali sono fabricate al presente.

Et perche si possi in ogni tempo sapere, che à queste deliberation nostre venghi dato la sua debita esecutione, sia parimente preso, che nell'arriuo in porto de tali Vasselli debba l'Armiraglio del Porto sudetto, veder diligentemente se dalli loro Patroni, sarà stato contrafatto alle sopradette deliberationi, & ritrouandosi alcun contrafaciente, per relation di esso Armiraglio, ò altro denonciante giustificherà la contrafattione, habbino esso Armiraglio, ò altro, vn quarto della sopradetta pena, da esser irremissibilmente, riscossa dalli Patroni all'Arsenal, ouero dalli Signori Sauij nostri sopra la Mercantia, ò cadauno de quelli Magistrati sia commessa la esecutione della presente Parte da esser publicata nelli lochi soliti, & gli altri tre quarti applicati all'Arsenal nostro.

In materia di ogni sorte di Naue.

1598. *Adi* 18. *Zugno*. *In Pregadi*.

COnoscendosi dall'isperienza non esser osseruato quello, che con molta prudenza è stato deliberato da questo Consiglio del 1527. 12. Luglio, intorno al caricar delle Naui, & 1569. 8. Zugno, circa il nauigar di quelle, anzi vedersi più che mai, che contra ogni ragione, & douere sono caricate sopra la broza, portando, e sopra la Tolda, & in altri luoghi inso liti molte mercantie, con graue pericolo, così di fortuna di Mare, come de Corsari, per esser impedite alli seruitij, & al combatter, & insieme, che nauigano da tutti li tempi, & nel cuor dell'inuerno con manifesto pericolo, & esterminio così delli vasselli come della mercantia, & marinarià graue pregiudicio del publico, & particolar seruitio, al che douendosi opportunamente proueder.

L'Anderà parte, che tutti li Parceneuoli di Naue, & altri Nauilij di che condition esser si voglia, che partiranno da Venetia, & dalli luoghi di Leuante, per ritornar in questa Città nel tempo prohibito per la detta legge

1569.

1569. 8. Giugno, alla qual non s'intende derogato in alcuna parte, & che cargheranno sopra la broca, & in coperta, com'è dichiarito nella Parte sopradetta 12. Luglio 1527. laqual parimente resti nel suo vigor, ouero, che cargassero sopra il Cassaro, Balaor, Camera del Patron, parasartie, & che tenissero le botte dell'acque sopra la Tolda, com'è introdotto da certo tempo in quà, non possano per qual si voglia caso di guasto, di getto, ò perdita di qual si voglia imaginabil cosa, etiam di perdita di barca, taglio di Gomene, Arbori, ò altro buttar Varea di sorte alcuna, nè prouar fortuna, in modo, che non habbino da conseguir refacimento delli danni, e perdite dalli mercanti, che haueßero mercantie sopra dette Naue, ma tutto debbi andar à loro danno, con obligo di refar, & refarcir li mercanti di quel danno, che haueßero patito nella loro mercantia per tal causa; & se li Parceneuoli in alcun delli casi predetti faceßero sottoscriuer alcuna Varea dalli Capi de mercanti, ouero dalli tre quarti de' mercanti interessati in dette mercantie, ò maggior numero, & similmente faceßero alcun patto per via di scritturà à parte, ò noleggiati, per li quali essi mercanti si obligassero a detta Varea, nè vagliano esse scritture, & noleggiati in niun modo, le sottoscrittioni siano nulle, & di niun valore, come se non fussero fatte, nè per quelle possi esser fatta ragion da alcuno Giudice, ò rappresentante nostro: & oltre di ciò quello sarà deputato alle Varee che ne gli predetti casi gettasse essa Varea, se sarà principal, sia priuo dell'officio suo, & se fusse sustituto sia priuo per dieci anni di non poter esercitar alcun'officio in questa Città Nostra, & quanto haverà operato contra al presente ordine sia nullo, & di niun valor; siano in oltre obligati l'Armiraglio dell'Arsenal nostro, ò altri, che haueßero tal carico; immediate gionte le Naui, andar a veder se esse, ò altri Vasselli haueranno passato la broca, ò segnal, doue è deputato il cargar, & tutto quello troueranno di stracarico, ouero non, riferirlo con loro giuramento all'Arsenal nostro, acciò li mercati, & altri interessati possano veder se la relation sara vera, ò nò; essendo obligato il Nodaro immediate, che tal relatione sarà fatta, notarla distintamente, come sarà stata refatta, in pena de Ducati 200. & in caso, che li sopraditti non andassero a far la relation, di sopra dichiarita siano, & s'intendano immediate priui del loro carico, & oltre di ciò caschino alla pena di Ducati 200. la mità della qual, se vi sarà denontiante, sia sua, & il resto applicato all'Arsenal nostro, alqual sia commesso l'essecution della presente deliberatione, & non vi essendo denontiante, resti tutta essa pena all'Arsenal predetto, & in tal caso sia anco in libertà de' Capi, & Mercanti interessati, mandar doi periti, quali habbiano à veder se starà stracarico il Vassello, ò nò, & far la relation all'Arsenal, nel modo sopradetto, & di più far esaminar per venir in luce delle cose predette, il che sia dell'istesso valor, come se fusse fatta per l'Armiraglio, ò altri deputati, & trouando in alcun delli casi predetti, che sia stato transgresso

fino

sano esequite le leggi sopradette inuiolabilmente. Et la presente Parte per intelligentia di cadauno sia ogn'Anno publicata nel Mese di Marzo, & Agosto, & intimata al detto tempo anco alli Parceneuoli delle Naui, & altri Nauilij, & anco alli Armiragli nostri del Porto di Venetia, & Malamoco; liquali non possano in niun modo nel tempo prohibito della sopraditta legge condur essi Vasselli fuora del Porto, sotto pena d'immediata priuation dell'officio suo, & tamen intimata, & publicata, ò nò, debba sempre hauer l'intiera sua esecutione & siano così questa, come le nominate di sopra poste in Stampa, & mandate al Bailo in Constantinopoli, alli Consoli in Soria, & Alessandria, alli Reggimenti di Candia, Canea, Zante, Cefalonia, & Corfù, & altri luoghi doue farà bisogno, perche habbino ad osseruarle, & farle osseruar da cadauno, nel modo di sopra dechiarito.

In materia, de Naui, Marciliane, & altri Vasselli da carico, & de Marinari, che nauigheranno sopra di essi.

Adì 31. Agosto, 1602.

CHe à tutti quelli, che vorranno fabricar Naui in questa Città, e Dogado, Terre, e luoghi del Dominio nostro, sia per anni cinque prossimi venturi, delli denarj à questo deputati concesso imprestido con le solite piezarie, e con tutti gli altri obligbi, modi, conditioni, & fedi, che sono dechiarite dalle Leggi nostre in tal proposito disponenti.

Quelli che fabricheranno Naui in questa Città, e Dogado, hauer debbano l'infrascritto imprestido, come di sopra videlicet. Per ogni Naue da botte quattrocento fin seicento, ducati otto per botta: da botte seicento in sù ducati dieci per botta: non potendo però hauer imprestido per più che per mille botte. Et queli che fabricheranno Naui fuori del Dogado nelli luoghi nostri, hauer debbano, vt infra videlicet. Per ogni Naue da botte quattrocento fin seicento ducati sei per botta, da botte seicento in sù ducati otto per botta: non potendo medesimamente hauer imprestido per più, che per mille botte. Li quali tutti imprestidi li siano sborsati, la metà di essi quando sarà fatta la prima coperta, & l'altra meta al finir di tutte due le coperte, iusta le leggi, & ordeni in tal proposito. Douendo essi imprestidi esser restituiti in termine di anni dieci a tanto all'anno a portione, sotto quelle pene, che sono dechiaride da esse leggi, e non possa esser tolto alcun piezo per maggior summa de ducati tre mille.

Quanto veramente alli Galioni, che si fabricheranno nel Regno di Candia con obligo di nauigarli alla latina, si douerà far quanto prima particolar deliberatione, e trattanto quelli, che ne fabricheranno habbiano l'imprestido deliberato da questo Conseglio, & godano li priuilegij di antia-

nità, & altro iuſta gli ordini del Dilettiſſimo nobil noſtro Giacomo Foſcarini Caualier, & Procurator, mentre era Proued. Generale, & Inquiſitor nel Regno di Candia.

Che tutte le naui noſtre Venetiane, & de ſudditi noſtri nelli Cargadori, & Scale di Aleſſandria, Soria, Conſtantinopoli, & ogni altro luogo, coſi ſuddito, come alieno, doue ſiano Rappreſentanti noſtri, ò Mercanti noſtri ſudditi: ſiano ſempre preferite nel caricar per Venetia à cadauna Naue foreſtiera, & il medeſimo ſia anco oſſeruato, & eſſequito in queſta Città, doue ſiano ſempre preferite le Naui Venetiane, & de ſudditi à qual ſi voglia altro Vaſſello foreſtiero.

Dechiarando appreſſo, che per l'auuenire quando capiteranno Vaſſelli foreſtieri in queſta Città, alli quali per la parte di queſto Conſ. del 1543. è ſtata data licentia, di caricar quando habbiano condotto in queſta Citta la maggior parte del ſuo carico, per ogni luogo; Che non poſſa eſſer data licentia per l'auuenire, ſe prima non haueranno condotto in queſta Città li dui terzi del ſuo carico, & che non habbino diſcaricato mercantie, nè dà vna parte, nè dall'altra del Golfo noſtro: La qual licentia non li poſſa eſſer data, ſe non per quelli luoghi di doue ſaranno eſſe Naui, ò Vaſſelli, cioè à Ponentini per Ponente, & a Leuantini per Leuante, ſotto tutte quelle pene, obligbi, & altre conditioni dechiarite in eſſa parte; la quale coſi regolata nel reſto hauer debba in tutte le ſue parti la ſua debita eſſecutione, come ſtà, & giace; & contra gli inobedienti habbino auttorità in queſta Citta li Cinque Sauij noſtri alla mercantia, & nelle altre Scale li rappreſentanti, di deuenire a quelle pene che li pareranno conuenienti per eſſecution del preſente Capitolo.

Non poſſano ſopra queſta piazza eſſer aſſicurate Naui, ò altri Nauilij foreſtieri, che ſaranno comprati da noſtri Venetiani, ò ſudditi, ſe non per li dui terzi del valor di eſſi Vaſſelli eſpediti, & alla vella con licentia però delli Sauij noſtri alla mercantia, li quali hauuta informatione da periti con giuramẽto, debbano à boſſoli, & ballote darli quella ſtima, di viaggio in viaggio iuxta eſſe depoſitioni, & con quei ordini, che pareranno loro conuenienti: accioche poſſano eſſer fatte le ſicurtà per li dui terzi ſolamente di quanto ſarà da eſſi alla Mercantia terminato: Douendo dette Naui eſſer gouernate, & commandate da Officiali tutti ſudditi noſtri, ò Greci, & ciurmate da Marinari almeno per li dui terzi per ſudditi ò Greci, & le ſicurtà, che ſaranno fatte contra il preſente ordine, ſiano nulle, & di niun valore.

Che a tutte le Marciliane, che ſi fabricheranno dopò la publication della preſente parte, ſia prohibito caricar, far nolleggiati, nauigar, & far viaggi per li luoghi, & Scale di Leuante; le quali ſcale ſiano, & eſſer debbano riſeruate per conto delle Naui ſopradette: ma poſſano ſolamente negotiare, & nauigare per il Golfo noſtro, & arriuar fino al Zante, dal qual luo-

go

go in poi, s'intenda la loro prohibitione per Leuante. Douendo li Sauij alla Mercantia, & altri Rappresentanti nostri deuenir contra gli inobedienti, & trasgressori à pena di bando alli Patroni, & perdita di Vasselli alli Porcioneuoli, & altre pene che li parerà meritar la transgressione. Quanto veramente alle Marciliane fin' hora fabricate, debbano in termine di giorni vinti prossimi farsi vdir gli interessati dalli Cinque Sauij nostri alla Mercantia, & ne sia da loro fatta relatione alli Sauij del Collegio nostro, li quali siano obligati immediate consultar questo particolare di esse Marciliane, & venir con le loro opinioni a questo Conseglio.

Sia ancora di più preso, & deliberato, che alli Marinari, che naviganeranno sopra le dette Naui, siano inuiolabilmente osseruati, & esequiti li privilegij, & gratie concesse loro dal nostro maggior Conseglio sotto 12. Maggio 1414. & 12. Febraro 1497. & di più

Che essi marinari non siano obligati pagar Varie, Cottimi, ò Tanse di sorte alcuna, nè quì, ne in Leuante per conto delle sue portade.

Che le portade di essi Marinari siano poste sopra il Schermo della Naue, si come si faceua per il passado, & essendo quelle poste sopra coperta in caso di getto, quelle li siano pagate per li porcioneuoli; essendo che il caricarsi Mercantie sopra coperta è prohibito dalle leggi nostre.

Nel tempo, che essi marinari staranno in contumacia, per la Sanità al Lazareto, li sia data la pratica, come se fossero in Naue al viaggio, da esser posta questa spesa a Varia, sopra la Naue, & mercantia iuxta l'ordinario.

Che sia osseruato l'antico costume ad essi Marinari, & Ciurme, che possano hauer la beuanda, & biscotto per il necessario seruitio del viuer loro dalli patroni delle Naui sopradette

Che li salarij alli Marinari, & Ciurme souradette, non possano loro esser sequestrati da alcuno per qual si voglia publico, ò particolare.

Che le case pertinenti per ordine de testamenti à Marinari non possano per alcun modo esser concesse ad altre persone, che ad essi marinari.

Et non essendo osseruati li sopraderti ordini possano comparer gli interessati innanzi alli Sauij alla mercantia, li quali debbano, secondo che parerà alla maggior parte di loro farli osseruar, & esequire.

Adì 19. Settemb. 1602. Publicata sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.

In Parte del 1605. 16. Aprile. In Pregadi.

LE Naue poi Venetiane, e de sudditi dello Stato nostro, che saranno destinate per Soria, Alessandria, Constantinopoli, & altre scale di Leuante (oltre le reuisioni, che per il carico loro, & altro à cadauna deuono esser fatte, secondo la disposition delle leggi, le quali in tutte le loro parti siano inuiolabilmente esequite con tutte le Naui, che doueranno partir tanto

per li ſopradetti, quanto anco per tutti gl'altri viaggi)nõ poſsano partir da queſta Città, ſe anco prima dalli Proueditori noſtri all'Armar, & quando loro non poteſsero ritrouarſi dalli Proueditori del Collegio della militia da Mar, non ſaranno ſtate diligentemente riuedute le loro genti, le armi, e le Munitioni per eſser ſicuri, che habbino il numero, la qualità, e ſufficienza eſse genti, e le neceſsarie Munitioni, facendo ſupplire in ciò ad ogni mancamento per la debita eſſecution delle leggi, & Ordini in tal propoſito, & di tutto ſia di viaggio in viaggio fatta particolar nota da eſser letta nel Collegio noſtro prima, che ſi poſſa ballottar in eſſo il ſolito Mandato di condur le Naui fuori del Porto, & ſia l'iſteſſa nota anco tenuta nell' Officio dell'Armamento, al quale debbano li Patroni delle Naui al ritorno loro riportar fede da quel Conſole, ò altro Rappreſentante, ò Miniſtro publico, doue ſaranno ſtate di hauerli fatto riueder le genti di eſſe Naui con diſtinta eſpreſſione in eſſa delli nomi loro, perche reſti leuata di queſta maniera l'occaſione delle fraudi non potendo eſser eſpedito nel Collegio noſtro il detto Mandato di condurle fuori del porto ſe nõ ſi hauerà fede ſottoſcritta con giuramento per due Proueditori all'Armar, ò Proueditori nel Collegio della Militia da Mar, che ſia ſtato adempito l'obligo loro conforme alla preſente Deliberatione.

Et perche le Naui, che haueranno à condurſi alli detti Viaggi ſiano ben prouiſte, & habbino queſta quantità, & qualità de genti, che al gouerno di eſſe ſono neceſſarie, debbano li Proueditori all'Armar inſieme con li Proueditori del Collegio della Militia da Mar prender buona informatione da perſone più prouette nella marinareccia di quanto ſtimeranno neceſſario per aſſicurarſi ſe le Naui ſaranno ſufficientemente prouedute, e ſecondo che ſi preſenteranno le occaſioni, & che giudicheranno per la qualità delli viaggi, & del carico di eſſe douerſi per quelle occorrenze dar qualche accreſcimento al numero ordinario de Marinari, e de Bombardieri, diano con loro Terminatione carico alli Parcencuoli della quantità, e qualità delle genti, che doueranno eſser accreſciute & ſi come tutte quelle genti, che per ordinario ſono obligate di hauer le Naui doueranno eſser pagate ſecondo'l conſueto, così l'accreſcimento, che di più per occaſion, e riſpetto ſtraordinarij foſſe fatto di altri Marinari, e Bombardieri ſia pagato à varia ſolita per quel tempo, & nel modo, che dalli medeſimi Magiſtrati ſarà Terminato à quali in queſto s'intenda conceſsa la debita auttorità.

In materia di aſſicuration di Naui.

1605. Adì 17. Settembre.

L'Anderà parte, che imponendoſi ſilentio alle contrafattioni commeſſe dalli Mercanti della Piazza di queſta Città alla parte predetta del-

l'anno

l'anno 1586. che fu preſs, ſenza poi eſsere ſtata eſsequita fino adi 11. Agoſto 1604. che li predetti Mercanti della Piazza porſero la loro ſupplicatione hora letta, ſia commeſſo a' Conſoli noſtri di Mercadanti, che debbano nell'auuenire proſeguire contra tutti quelli che dal detto tempo in poi dì 11. Agoſto 1604. hanno contrafatto, & ſecondo la continentia di eſſa medeſimamente procedere, tanto per denoncie, che foſſero date, quanto per via di inquiſitione contra tutti quelli, che in qual ſi voglia modo ad eſſa contraſaceſſero; douendo tutti i Sanſeri, & meſseti, per mezzo de' quali ſaranno fatte ſicurtà in queſta Città, darle in nota al detto Officio de' Conſoli, di tempo in tempo, accioche tanto più facilmente poſſano procedere contra i contrafattori ſotto tutte le pene ad eſſi Sanſeri contenute nella ſopradetta parte, la quale debba dal Nodaro del detto Officio eſser ogn'anno fatta publicare, ſotto pena di priuation dell'Officio ſuo, & nondimeno publicata, ò non publicata hauer debba ſempre la ſua debita eſsecutione.

Et i Conſoli predetti ſiano obligati ogni anno formar proceſso per via d'Inquiſitione per poter ſicuramente venir in luce della verità di quanto ſarà ſeguito, non potendo dopò vſciti dal loro Officio andar a Capello, ſe nõ porterãno fede al Secretario deputato alle voci, fatta dal Nodaro, & ſottoſcritta con giuramento dal Fiſcale del detto Officio di hauer ogni anno formato proceſso per via d'Inquiſitione iuſta la forma della preſente parte.

In Materia che li Marinari poſsano portar per conto ſuo fino ducati vinti di Mercantia ſenza pagar alcuna grauezza.

1608. Adì 3. Ottobre, In Pregadi.

COnoſce cadauno di quanto vtile, & commodo ſij in queſta Città la Nauigatione, & come ſia neceſsario per il mantenimento, & augumento di eſsa fauorire, & aiutare la Marinarezza con Priuilegij, & Beneficij, in modo, che allettati da queſti, penſino non ſolo quelli, che eſercitano la ditta profeſſione al preſente di continouarla, ma ſi inanimiſcano anco di quelli altri ad incaminarſi in eſsa, & però

L'Anderà Parte, che oltre quanto fù deliberato del 1414. 12. Maggio, & 1602. 31. Agoſto in propoſito di conceder Priuilegio alli Marineri che nauigano con Naui, & altri Vaſselli ſudditi de poter portar robbe per il valſente de ducati dieci ſenza pagar Datio, ne Cottimo di ſorte alcuna, ſij al preſente preſo per le cauſe eſpreſse, & nella loro ſupplicatione, & nelle riſpoſte dalli Cinque Sauij alla Mercantia, & delli Cottimieri, di tutti tre li Cottimi, che la portata di eſſi Marinari in luoco delli detti Ducati dieci, s'intendi eſser de Ducati vinti, della quale non ſiano tenuti pagare ne Datio, ne Cottimo alcuno, accioche con queſto benigno ſouegno queſti poueri

ucri hu omini nella qualità de presenti tempi, habbino modo di continuare consolatamente, & con quel frutto che ricerca seruitio tanto importante, e così necessario, & fruttuoso in questa Città nostra.

In materia de Naui, Marciliane, & altri Vasselli da carico, & de Marinari, che nauigheranno sopra di essi.

1622. Adì 13. Settembre, In Pregadi.

SOno così importanti li disordini, che si è inteso dalla scrittura hora letta de' Cinque Sauij alla Mercantia giornalmente seguire per l'abuso introdotto da alcuni Parcioneuoli, & interessati nei Vasselli Venetiani nell'antianità, che li è permessa dalle Leggi di caricare alle Scale di Leuante a Vasselli Forestieri & in particolare con quella delli 31. Agosto 1602. di poter esser preferto nel carico, così in questa Città per le Scale del Leuante, come in quelle per questa medesima Città a qual si voglia forestiero, poiche questa deliberatione male interpretata nella esecutione, ha bisogno di regola, in modo, che habbia il suo debito fine, poiche fin'hora con danno publico, e particolare non è stata esequita nel modo, che è stata prudentissima la intentione di questo Conseglio; Però

L'Anderà parte, che come viene raccordato dal Magistrato sopradetto de' Cinque Sauij, sia preso, e fermamente statuito, che i Vasselli Venetiani, che vengono ispediti alle Scale del Leuante, siano posti all'ordine, così di gente, come di arme, quante possino bastare al bisogno & alla propria difesa, e li sia prohibito il darsi in nota nell'officio sopradetto de' Cinque Sauij, ò altro luogo, se non haueranno fede dal Magistrato alla Sanità di essere ispediti dalla contumacia, & anco dal Magistrato all'Arsenal, che sia finita la contia, alla quale fossero stati posti: Sia parimente preso, che quando qual si sia qualità di Vassello, si hauerà fatto notare nell'officio sopradetto de' Cinque Sauij, ò altroue, per andare ad vna Scala, non possa in alcun modo, nè per qual si voglia causa esser mutata, ne sotto qual si sia pretesto concambiata con altre, se però la licenza di poterlo fare non sarà decretata dal Collegio nostro con le strettezze de' quattro quinti, ordinate prima da' Cõseglieri sopra la supplicatione, che douerà esser presentata, le risposte da' Cinque Sauij sopradetti alla Mercantia con loro giuramento; e sottoscrittione di mano propria, & lette al predetto Collegio prima dell'approbatione, ò ballottatione della Licentia per la permuta della scala, & ogni neta, che fosse fata in contrario, resti nulla, e di niun valor, come se fatta non fosse, e chi la facesse, incorri nelle pene, che pareranno alla giustitia. Resti appresso prohibito à chi voglia, il riceuer noli di quelle mercantie, che fossero caricate sopra Vasselli forestieri, sotto pretesto, che per l'ancianità douc-

ucriano.

ueriano eſser ſopra Naui Venetiane caricate come fin'hora s'intende eſser ſeguito, poiche queſti dannoſi abuſi portano, come s'intende, grauiſſimi incommodi à queſta Piazza per la interruttione del negotio, & altro inconueniente maggiore. Quelli, che contrafaranno alla preſente deliberatione, ſiano caſtigati co'l mezzo dell'Auogaria di Commun: Per quello veramente ſi aſpetta alla ordinaria eſpeditione delle Naui, mà nel modo diſopra eſpreſſo, la eſecutione ſia commeſſa a' Cinque Sauij ſopradetti. Nel reſto la ſudetta deliberatione 31. Agoſto 1602 ſtia nel ſuo vigor di prima: Et la preſente deliberatione ſia publicata ne' luoghi ſoliti, & fatta ſtampare à chiara notitia di cadauno.

Adì 19. Settemb. 1622. Publicata ſopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.

In materia de Aſſicuration de Naui.

1624. Adì 12. Marzo, In Pregadi.

GRandemente importando per molti riſpetti, ma ſpecialmente perche li parcenenuoli ſiano con ciò maggiormente ecitati à quello, che conuiene, & reſti rimoſſo ogni dubbio di fraude, & ogni diffidentia, che il capitolo hora letto di parte di queſto Conſeglio 1602. 31. Agoſto, che prohibiſſe il poterſi aſſicurar Naui, ò altri Vaſselli de noſtri Sudditi per più delli due terzi del valſente iſpediti, & alla vella, ſia puntualmente eſsequito, & non poſſano gli huomini artificioſi, & di poca conſcientia preuaricar per modo alcuno dall'adempimento di queſta tanto giuſta, & ragioneuole deliberatione; ſia commeſſo alli Cinque Sauij alla Mercantia, à quali dalla parte ſudetta reſta raccomandato queſto negotio, che debbano deputar à boſſoli, & ballote quattro Soggetti di conditione, & buona fama, che ſiano ſtati Patroni di Naue, da quali di volta in volta, che li Vaſselli vorranno andar alli viaggi, ſiano di vno in vno con la preſentia di vno almeno di eſſi Cinque Sauij, & di vno delli Proueditori all'Armar, ſtimati del loro giuſto valſente nel ſtato, che ſi ritroueranno alla vella, & delle loro ſtime con giuramento ſia tenuto regiſtro in vn libro à poſta nell'Officio di detti Cinque Sauij, & quando li parcenenuoli eccedeſsero nell'aſsicurarſi di più delli doi terzi, & per più del vero valſente di eſsi giuſta la ſtima, ſiano, & ſe intendano in qual ſi voglia accidente decaduti ſenza altro, da ogni ragion, attion, & pretenſion contra li Aſsicuratori, ma ben ad eſsi Aſsicuratori ſiano tenuti pagar medemamente in ogni caſo il pretio della ſicurtà nella ſumma, che ſarà conueniente. Et ſia mandata la copia della preſente parte alli Cinque Sauij, & che la faccino ſtampar, intimar, publicar, & eſsequir, & ſia mandata anco alli Proueditori all'Armar.

1624. Adì 22. Maggio. Publicata ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & per Marco Benaglia Comandador.

In ma-

In materia di obligbi al Scriuan de Vaſſelli per il carico ſopra di eſſi di robbe, & Mercantie.

1627. Adì 17. Settembre, In Senato.

ESſendo ſommamente neceſſaria alcuna prouiſione per euitar quanto più ſi poſſa le fraudi à pregiudicio de Dacij della S. N. nel carico di robbe, & mercantie ſopra Vaſſelli, che partono da queſta Città per Leuante.

L'anderà Parte, che dal Scriuan delli Vaſſelli, oltre l'ordinaria nota di robbe, & mercantie, ſia tenuto diſtinto, & particolar conto di tutte le Bollette delle robbe, & mercantie, che ſi caricheranno ſopra Vaſſelli, che partono da queſta Città, acciò che arriuati al luogo, doue ſono deſtinati, poſſa eſſer incontrato il carico d'eſſi Vaſſelli coſi à Corfù, Coſtãtinopoli, Soria, Aleſſandria, Smirne, come in altri luochi, doue ſarãno ſcaricate eſſe robbe, & mercantie, & ritrouandoſene, oltre le compreſe in dette Bollette, ſiano irremiſſibilmente confiſcate, con eſſer diuiſe in quattro parti, due della Signoria Noſtra, vn'altra delli Baili, Conſoli, & Rettori noſtri, & vn'altra al denontiante. Et ſia commeſſo al Bailo in Coſtantinopoli, Conſoli, & Rettori di Corfù, & ſucceſſori, che debbano metter vn cuſtode ſopra ogni Vaſſello, che arriuerà ne' luochi à cadauno di loro ſoggetti, perche vi aſſiſta con diligenza fin tanto, che ſarà fatto il diſcarico di eſſi Vaſſelli à compita ſicurtà, che non ſian commeſſe fraudi, come riuſcirà anco facile per l'aſſiſtenza, & incontro, che haueranno di altre perſone, & Miniſtri Turcheſchi.

Et ſia commeſſa l'eſecutione della preſente Parte alli Cinque Sauij alla Mercantia con l'obligo, & con le pene, che loro pareranno al Scriuano delli Vaſſelli per l'intiero adempimento di quanto di ſopra. Et ſia anco ſtampata ad intelligenza di cadauno.

In materia d'impreſtidi per fabricar, & comprar Naui, & circa la licenza di caricar ſopra Vaſſelli foreſtieri.

1627. Adì 11. Decembre, In Pregadi.

SIa dal Magiſtrato de i Cinque Sauij alla Mercantia, publicamente fatto ſapere, che quei de ſudditi noſtri habitanti in queſta Città, & vi pagano le grauezze ſolite, & fanno con li ſuoghi Veneti, che vorranno per anno vno, e mezo proſsimo, comprar Vaſſelli Foreſtieri cõ riſolutione di nauegarli, & iſpedirli in ogni luogo per Venetiani di quel modo, & con quelle regole, che ſono per le leggi diſpoſto, ſi come per deliberatione di queſto Conſeglio de 31. Agoſto 1602. vengono accomodati del danaro publico quelli,

quelli, che fabricano Nauì in questa Città, in ragion de Ducati diese per botte di portata da seicento in sù; così quelli, che compreranno Vasselli forestieri delle conditioni, & qualità, che quì appresso saranno dichiarite, & della stessa portata di 600. botte in sù senza minima difficoltà haueranno l'imprestido in ragion di Ducati quattro per botte.

Debbano questi che vorranno l'imprestido, proponer prima piezi che siano di facoltà, & credito tale che possano esser volentieri accettati, le approbationi de quali doueranno esser fatte nel Collegio nostro à bossoli, & ballotte, con l'interuento, & ballottatione del predetto Magistrato de i Cinque Sauij, senza la qual approbatione non possa per causa del sudetto imprestido esser isborsato danaro di alcuna sorte.

Siano gli imprestidi come dispone la Parte medesima 1602. restituiti in termine di anni dieci, tanto all'anno à portione dell'imprestido, sotto quelle pene che sono dichiarite per leggi, & non possa esser tolto alcun per piezo, per maggior summa di Ducati mille trecento.

Siano li Vasselli sopra quali si richiedesse l'imprestido con molta diligentia veduti, & considerati da vno de i Patroni all'Arsenal, da vn Proueditor all'Armar, da vn Sauio à gli Ordini, da vno de i Cinque Sauij, & da vno de i Proueditori sopra i Conti, con particolar consideratione, che non siano inferiori di portata di botte seicento, & che dalla loro construttione, & fabrica non siano passati più che anni tre, ò quattro al più.

Siano li Vasselli stimati da quattro Periti à due per volta, & in tempi separati per maggior incontro della verità, che doueranno esser nominati dalla maggior parte de i sopradetti Magistrati, ouero siano essi periti estratti à sorte come giudicheranno più conferente al publico seruitio, il che sia rimesso alla loro prudenza, & ne segua in ogni modo le stime con giuramento alla presenza loro, & ne sia l'attestato con giuramento de i medesimi Magistrati, & con sottoscrittione di mano propria portato nel Collegio nostro, & appresso giusta il valore che saranno stimati, & senza minima alteratione si deuenga con le regole già dette all'imprestido di sopra dichiarito.

Comprato che sia il Vassello habbi tutti li priuilegi, & requisiti che hanno quelli fabricati in questa Città, & siano ciurmati per la maggior parte de sudditi della Republica, & anco de Greci, che fossero sudditi del Signor Turco, come sempre si è osseruato.

Per leuar le fraudi che potessero esser fatte da huomini cattiui: Sia preso, che da i Cinque Sauij con stretta indagatione venga inquisito, che veramente sia per seguire la compreda de Vasselli per quelle persone che ne faranno le proposte, & non per altre, che non fossero abbracciate dalla presente deliberatione, & ben assicurati della verità, & che il contratto di venditione non sia fitticio, ma debbia il danaro capitare in mano di chi com-

prerà, & veramente ſeruire alla ſola compreda de Vaſſelli, ſi proſeguiſca auanti nell'impreſtido ſopradetto, ſenza la qual indagatione, & aſſicu-ratione, che douerà eſſer fatta in ſcrittura da eſſi Cinque Sauij, & letta nel Collegio noſtro, non ſi debba, nè ſi poſſa paſſar all'impreſtido ſopradetto, eſſendo la intentione publica, di farlo alle ſole perſone che ſono dalla preſente Parte abbracciate, & per il ſolo fine della compreda de Vaſſelli, & di accreſcere con queſto mezzo li Traffichi, & la Marinarezza in queſta Città, per il beneficio, & commodo, che ne può il publico, & il priuato riceuere, & non per altra qual ſi voglia eſcogitata cauſa.

Et per accreſcere a' ſudditi qualche commodità nel fabricar Nauj in queſta Città, ſia parimenti preſo, che con gli ordini che vengono diſpoſti nella ſudetta deliberatione de 31. Agoſto 1602. ſiano in auuenire acommodati del danaro publico quelli che fabricheranno eſſe Nauj in ragione de Ducati 12. per botte in luogo delli dieci, che già reſtano deliberati, & ſiano le Nauj di portata da ſeicento botte in sù; rimanendo nel reſto la ſudetta deliberatione nella ſua oſſeruanza.

A quelli veramente che faranno diſſegno di fabricar Galeoni nel Regno noſtro di Candia, come già ſoleua eſſer vtilmente vſato oltre la preſtanza diſpoſta per le leggi in queſto propoſito li ſia aggionto di più vn Ducato per botte, & ne ſia dato auuiſo al Proueditor General in Candia, ſtando ferma nel reſto la deliberatione che parla in queſto propoſito.

Siano parimenti in ogni luogo doue il biſogno lo ricerchi preferiti al carico li Vaſſelli, & Nauj de ſudditi noſtri con le loro Mercantie, à quelle de Foreſtieri, ſotto tutte le pene che vengono dichiarite nelle leggi, che pieniſſime ſono decretate da queſto Conſeglio, & ſono à cadauno manifeſte, & fino à i paſſati tempi tenute nel rigore della ſua oſſeruanza, ſe ben per la mancanza de Vaſſelli Veneti, per queſta vrgenza non eſsequite.

Appreſso ſia preſo che le Nauj fabricate in queſta Città, & altra parte del Stato noſtro, ſiano in ogni luogo preferite à quelle che foſſero fabricate in Stato alieno, ſe ben foſſero ſtate comprate da Venetiani, & ne godeſſero li priuilegi, & requiſiti delle ſopradette fabricate nel Stato della Republica noſtra.

Et perche ben ſi conoſce il ſommo pregiudicio che ſi riceueria ſe ſi continuaſſe lungamente à cariare le Merci de ſudditi predetti ſopra Vaſſelli Foreſtieri, maſſime che alle Scale di Leuante doue ſoleuano per il più capitare le ſole Nauj Venetiane, per il mancamento di queſte vengono al preſente frequentate da Foraſtiere, onde viene leuato a i noſtri il traffico, ſolo nutrimento di queſta Città, con diminutione de Marinari, che hanno l'impiego in altra parte, da che ſi è moſsa la S. N. contentarſi di far la eſpeditione de i ſuoi proprij Galeoni, & accompagnarli con tanto aggrauio publico dalle Galee Groſse: Però ſia in auuenire ſtrettamente prohibito à ſudditi

noſtri

noſtri il caricare le loro Mercantie, nè in queſta Città, nè in qual'altra ſi voglia parte del Mondo, ſopra altri Vaſſelli che de ſudditi Venetiani, quando ne ſiano de pronti, & habili, ma in ogni caſo non li ſia permeſſo il farlo ſenza preuia licenza del Collegio noſtro, con interuento, & ballottatione de i Cinque Sauij ſopradetti, hauutaſi prima informatione da eſſi in ſcrittura, & in voce delle cauſe della predetta conceſſione, ſenza di che ogni carico che foſſe fatto in auuenire ſia, & ſe intenda traſgreſſione, & ſe intendano gl'inobedienti à quelle pene che diſpongono le leggi contra chi vuol preferire il carico ſopra Vaſſelli Foreſtieri à quelli de ſudditi noſtri.

Et perche forſe non ſi potrà così facilmente far la compreda de Vaſſelli che viene di ſopra eſpreſſa, non ſi deue trattanto pretermettere prouiſione tale, che poſſa eſſer adequata al biſogno: Però ſia limitato il tempo di anno vno ſolamente di poterſi come di ſopra dar la licenza di caricare ſopra Vaſſelli Foreſtieri, ma però con le dichiarationi, & conditioni di ſopra eſpreſſe, in qual termine paſſato non ſi debba, nè ſi poſſa permettere il caricarſi, nè meno nolleggiarſi da noſtri ſudditi, Vaſſelli Foreſtieri; ſe però per via di gratia non ſarà prima propoſta la Parte, & preſa nel Collegio noſtro con li quattro quinti delle ballotte di eſſo, & di queſto Conſeglio ridotto da 150. in sù, & con preuie informationi con giuramento, & ſottoſcrittione di mano propria di Cinque Sauij alla Mercantia. Con che ſi può ſperare tornino le coſe nel ſtato di prima, & vn'ottimo frutto dalla preſente deliberatione.

In materia de Naui, che nauigano per le Scale di Leuante.

1632. 30. *Aprile, In Pregadi.*

QVanto le prouiſioni, e deliberationi fatte da queſto Conſeglio, e ſpecialmente quella de 16. April 1605. che quelle Naui, che da queſta Città ſon deſtinate per Soria, Aleſſandria, Conſtantinopoli, & altre ſcale di Leuante, vi ſi portino di tal modo rinforzate, & all'ordine, che poſſano brauamente ſoſtenerſi, e difenderſi anche da lor ſteſſe da Corſari, ſono più vtili, e conoſciute proficue, e neceſſarie, altrettanto più ſi rende conueniente, & opportuna l'eſecutione loro. Però

L'Anderà parte, che ſia ancor più ſtrettamente incaricato alli Prouediſtori all'Armar, & alli Prouediſtori del Collegio della Militia da Mare queſta publica riſoluta volontà dell'oſſeruanza intiera delle leggi, e della ſopradetta del 1605. in particolare in tutte le ſue parti quanto alle reuiſioni, e perche opportune non ſolo delle genti, ma dell'armi, e monitioni, che haueſſe cadauna Naue per aſſicurarſi, che habbian l'adempimento d'ogni requiſito; con tutte le altre diligenze, oſſeruationi, cautioni, & oblighi, come

in detta Deliberatione; e col' oſseruanza in ſpetie di non eſpedirſi dal Collegio noſtro li Mandati per la Condotta delle dette Naui fuor del porto, ſe non ſarà portata fede in eſso de' medeſimi Proueditori all'Armar, ò Proueditori del Collegio della Militia da Mare con giuramento dell' adempimento de gli obligbi, com'è predetto; Con aggionta appreſso, che non poſſa in auuenire alcuna Naue al ſuo ritorno leuar, ò riſcuoter i Noli all'Officio dell'Eſtraordinario, ſe non porterà fede de Conſoli, ò altri Miniſtri publici de luoghi, oue ſaran ſtate à caricare di partire, e d'eſserſi mantenute con tutto il numero de Marinati, e delle genti, con tutte l'armi, le munitioni, e l'occorenze à ſufficienza, & à miſura della publica intentione dichiarita; e ſe non porteran' anche vn rollo ſottoſcritto da medeſimi Conſoli, ò Miniſtri del Nome, Pelo, Segno, Patria, & altro delle medeſime genti imbarcate, perche di quà poſſino eſser egualmente rincontrate, & riconoſciute. Il che ſia per auttorità di queſto Conſeglio fermamente ſtatuito, e ne ſia commeſso il riguardo, e l'eſecution puntuale à detti Proueditori all'Armar, & auuiſatone i Conſoli, doue occorre per la ſua intiera oſseruanzà.

1632. Primo Maggio, In Pregadi.

CHe ſia aggionto alla Parte preſa ſotto il giorno di hieri in propoſito delle Naui, che nauigano per le ſcale di Leuante, che debbano li Proueditori all'Armar, ouero li Proueditori del Colleggio della Militia da Mare conſignar ſotto bollo, e ſotto ogni cuſtodia le cerche, che faranno à quelle, che partiranno al Patron della Naue medeſima, perche gionto al luogo, oue ſarà deſtinato poſsa conſegnarle à quel publico Miniſtro per eſser incontrate, & aſſicurarſi, che non vi ſia fraude, ò mancamento; e coſi nel ritorno riportar lo ſteſso rollo, ò cerca ſigillata, e ſottoſcritta à Magiſtrati predetti, perche vi ſi poſsan tener ſopra le medeſime diligenze. E ſia la Parte ſudetta, queſta aggionta, e quella del 1605. fin doue contiene materia tale ſtampata, e publicata ad intelligenza di cadauno.

IL FINE.

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

CAPI.

CAPITOLO CONTENUTO IN PARTE PRESA nell' Eccellentiſſimo Conſeglio di Pregadi. Adì 22. Nouembre 1633.

In materia dell'eſpeditioni di Vaſſelli.

V con parte di queſto Conſeglio de 26. Luglio 1626. deliberato ſolleuar li Vaſcelli dall'eſpeditione de i bollettini, che da vinti Magiſtrati ſoleuano pigliarſi col reſtringerli, al Colleggio, alla caſa dell'Arſenal, all'Officio dell'Artellarie, & per il rimanente di tanti altri luochi dal Magiſtrato ſolo de i Cinque Sauij alla Mercantia, à quali fù commeſſa l'eſſecutione: il che non viene poſto in effetto, anzi ſono accreſciuti li bollettini con augumento di ſpeſa, incommodo, & aggrauio, di maniera, che li mercanti, & Vaſcelli per non incontrar ſimili difficoltà fuggono il capitar qui, diſordine, & inconueniente conſiderabiliſſimo, al quale deueſi in ogni modo rimediare, però ſia preſo, che reſtino leuate le nouità in ſimil propoſito, & ſiano incaricati li Cinque Sauij alla Mercantia di far eſſequir la detta parte del 1626. nel propoſito de bollettini, facendola publicar, & caſtigando anco criminalmente quei Miniſtri, che operaſſero in diuerſa maniera, & che ardiſſero formar bollettini contro il contenuto della ſodetta parte.

BIBLIOTECA EMANUELE

Circa

Circa eſentione à Vaſcelli Foreſtieri, che capitano in Candia.

1637. 14. Nouembre in Pregadi.

Anderà parte, che li Vaſſelli di Ponente, che vengono di là dal Stretto, & capitano in Candia ſian eſenti dal pagar li ſoldi tre per lira nel pagamento di Datij, la qual eſentione de ſoldi per lira s'intendi così per le robbe, che porteranno in Regno, come per quelle, che haueranno da eſtraher da eſſo; Oltre di ciò per li vini, che caricaſſero in Candia per Ponente eſſendo obligati pagar ſei ducati per botte del nuouo impoſto, ſia queſto diminuito à ducati tre ſolamente acciò tanto meno del ſolito debbano pagare & habbino commodo maggiore, & eccitamento di frequentar quel negotio.

Sia permeſſo in oltre, che quelli Vaſſelli, che caricaſſero cento botte di vino habbino facoltà di caricarne vna di più per la meſa ſenza ſpeſa, ò pagamento di Datio alcuno imaginabile, & così per ogni cento botte vna di più ſenza ſpeſa come di ſopra.

Sia prohibito a' giuſtitieri il far alcuna ſtima delle robbe, & merci, che ſaranno ne' Vaſſelli de' Mercanti Foreſtieri Ponentini, ma ben debbano far le ſtime ai botteghieri, reuenditori nelle Città alli tempi ſtatuiti giuſta li ordini Foſcarini.

Sia prohibito ad alcuno Scriuano, ò fante dell'Officio della Sanità per il Regno di riceuer alcun pagamento, ò donatiuo, che non foſſe compreſo nella Tariffa de gl'ordini Foſcarini, ne riceuerlo ancorche offerto ſpontaneamente ſotto le più rigoroſe pene à tranſgreſſori, che doueranno eſſer loro date dalli Rettori in Regno doue ſuccedeſſe, a' quali ſpettaſſe la materia delle vettouaglie, quali Rettori doueranno hauerne particolar mira, per leuar le eſtorſioni a' Foreſtieri.

Siano elletti due Proſchimi, quali habbino obligo di riueder la qualità, & miſura delle botti, che non ſiano di mal odore, & perche il vino ſia durabile, & per loro fatica hauer debbano quella ricognitione ſolita, che parerà alli Rappreſentanti noſtri, ſiano eletti à tempo, & del modo, che ſi faceua per il paſſato; & li Rappreſentanti ſodetti doueranno hauer mira che queſto non rieſca di aggrauio, ma ſerua ſolo à deuertir le fraudi, & aſſicurar la buona qualità delle botti, & del vino acciò capiti buono, oue foſſe cõdotto.

La preſente parte ſia publicata in Candia, & in tutte le Città del Regno, & debba eſſer poſſa in eſecutione il meſe proſſimo di Marzo 1638. more Veneto, & durar per anni dieci ſuſſequenti; Il che ſia incaricato alli Rettori, che ſaranno al gouerno del medeſimo Regno.

1644. 9. Luglio in Senato.

NOn poteuano le diligenze zelantissime de Cinque Sauij alla Mercantia applicarsi à materia più graue, che à penetrar nel fondo de pregiudicij notabilmente sempre più accresciuti nella Nauigatione già quasi à fatto perduta nella nation Venetiana. Ben diffusamente s'è inteso dalla scrittura loro hora letta il presente stato di cose tanto deteriorato da tempi andati, gli beneficij, che con proprie prouisioni, e rimedij, si restituirebbero non meno alla Patria, ch'à particolari, & sudditi. Raccordano in appresso con saggio di gran virtù quello, che specialmente potesse operarci per ben radricciar negotio già caduto essentialissimo, per lo che conuiene alla prudenza di questo Conseglio con pesato riflesso maturar, e raccoglier frutti di tanta vtilità. Però

L'anderà parte, che la deliberatione di questo Conseglio de 11. Decembre 1627. sia nelle parti alla presente non repugnanti confirmato, & deliberato, che per rendere allettati li Cittadini, e Mercanti sudditi à far comprede de Vascelli forastieri gli sia concesso imprestido conforme per à punto à quello vien disposto da detta parte 16 7. di quelli Vascelli però, che non eccedino di portata il numero di botte seicento, ne minore di quattrocento, & siano nuoui, non passati tre anni dalla lor construttione.

Debbano godere detti Vascelli comprati Forastieri li priuileggi tutti interamente, come se fossero Venetiani, riseruata però l'antianità alli fabricati in questa Città, come decreta la medesima parte 1627.

La recognitione de requisiti del Vascello e piezzi sia raccomandata tutta, & appoggiata alla cura de Cinque Sauij alla Mercantia per maggiore ageuolezza, commodo, e celerità, il che tutto douerà preceder però all'esborso dell'imprestido predetto.

Quanto al modo di Nauigar, & ciurmar detti Vascelli sia riseruato alla Camera dell'Armamento la facoltà e direttione, hauuto però proprio riflesso all'esecutione delle leggi, & ad alleuar in esperienza Marinarezza Venetiana, ch'è l'oggetto principalissimo.

Et perche si vedono chiari gli detrimenti, e danni ch'inferiscono di continuo le Tartanelle di picciola portata, siano però, & s'intendano dopò il corso finito d'anno vno prossimo bandite tutte dette Tartanelle di minor condotta di botte trecento per nauigar oltre Candia, ben potendolo però fare liberamente nelle Isole del Leuante.

Siano li Cinque Sauij alla Mercantia strettamente incaricati di proseguir nei riflessi di questa importantissima materia, studiando con la lor virtù à quei ripieghi che stimassero valeuoli à sempre più migliorarla, portando nel Collegio nostro di tempo in tempo le restanti prouisioni, & nuoui ordini per stabilir validamente opera di tanto rileuo.